



## Azienda Municipale Gas S.p.A.

**LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE E TRASPORTO GAS METANO, PRONTO INTERVENTO, REALIZZAZIONE E/O BONIFICA DI IMPIANTI DI DERIVAZIONE, ESTENSIONI DI RETE E PRESTAZIONI ACCESSORIE SUGLI APPARECCHI DI MISURA E SULLE COLONNE MONTANTI.**

**MANUTENZIONE LOTTO 1 e LOTTO 2**

### Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione

Dr. Diego De Marzo  
70123 BARI - Via Accolti Gil. Z.I.  
tel. 080.5390113 Fax 080.5312977

### Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. Ing. Vito Donato Bisceglia  
70123 BARI - Via Accolti Gil. Z.I.  
tel. 080.5390140 - fax 080.5390121

Fattibilità Tecnica Economica	Progetto Definitivo	Progetto Esecutivo
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## ATTI TECNICI

### PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Il Responsabile della Sezione Impianti e Reti Dr. Ing. Ciro Antonio LOVECCHIO

70123 BARI - Via Accolti Gil. Z.I.  
tel. 080.5390158 - fax 080.5390169

### COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Il Responsabile della Sezione Impianti e Reti Dr. Ing. Ciro Antonio LOVECCHIO

70123 BARI - Via Accolti Gil. Z.I.  
tel. 080.5390158 - fax 080.5390169

### COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Sezione Impianti e Reti Geom. Francesco Angiuli

70123 BARI - Via Accolti Gil. Z.I.  
tel. 080.5390159 - fax 080.5312977

### COLLABORAZIONI

Il Responsabile della Sezione Appalti Dr. Ugo CHIARAPPA

70123 BARI - Via Accolti Gil. Z.I.  
tel. 080.5390120 - fax 080.5390121

Descrizione:

## ATTI AUTORIZZATIVI

Elaborato:

**07**

SCALA

DATA PRIMA EMISSIONE

**Maggio 2023**

05					
04					
03					
02					
01					
00	EMISSIONE	Ing. Lovecchio	Ing. Lovecchio	Ing. Bisceglia	Maggio 2023
REV.	DESCRIZIONE - Description	RED. - Prep.d	CONTR. - Chk'd	APPR. - Appr.d	DATA - Date

ASSESSORATO AL PATRIMONIO  
ED AZIENDE MUNICIPALI  
BARI  
- 5. LUG. 1988  
PROTOCOLLO N. 7182



**COMUNE DI BARI**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

Seduta del 7 GIUGNO 1988

N. 3780

**A.M. GAS-BARI**  
Bari, 26 AGO. 1988  
Prot. N. 993/elp

**O G G E T T O**

Approvazione schema di norme relative ai lavori da eseguire su suolo comunale da parte di terzi richiedenti.

L'anno 1988 il giorno 7 del mese di GIUGNO nel

Palazzo di Città alle ore 11,10 con continuazione

Previo avviso del sig. Sindaco si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

**P R E S I D E N T E**

DE LUCIA Avv. Francesco - Sindaco

**ASSESSORI EFFETTIVI**

	Pres.		Pres.
AMORUSO Dr. Michele	NO	LACARRA Giuseppe	SI
BARBONE Dr. Michele	NO	MARTINELLI Dr. Emanuele	SI
CARELLA Ing. Raffaele	SI	NITTI Avv. Paolo	SI
DI RIENZO Dr. Antonio	SI	PASCULLO Elio	SI
EROLI Dr. Berardino	SI	VITALE Gr. Uff. Lorenzo	SI
FAVIA Ing. Carlo	NO	VITONE Dr. Massimo	SI

**ASSESSORI SUPPLEMENTI**

	Pres.		Pres.
CISARIA Per. Agr. N. Giuseppe	NO	MASIELLO Prof. Tommaso	SI
DI COMITE Prof. Avv. Gabriele (con voto)	SI	(con voto)	

Assiste il Segretario Generale Dr. ANTONIO NASUTI

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE AL PATRIMONIO Dott.Proc.Massimo VITONE:

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO:

CHE attualmente la esecuzione di lavori su sede stradale del Comune da parte di terzi richiedenti, non è regolata da alcuna norma comunale;

RILEVATO:

CHE sovente, gli Enti interessati, non eseguono i lavori di ripristino del suolo comunale, a regola d'arte, creando, di conseguenza notevole disagio alla circolazione pedonale ed autoveicolare che spesso inoltra richiesta di indennizzo, nei confronti del Comune, per danni riportati a causa del dissesto stradale;

CHE il suolo comunale viene con frequenza e senza una programmazione concordata con gli Uffici Comunali, interessato da lavori per la posa di cavi, tubazioni ed altro da parte di Enti diversi;

CONSIDERATO:

CHE il suolo comunale, è un bene demaniale e, quindi, tutelato dalla Legge;

ATTESO: CHE di conseguenza la materia necessita di essere regolamentata, onde eliminare gli inconvenienti predetti;

RITENUTA l'urgenza del provvedimento, ai sensi dell'art.140 della legge Comunale e Provinciale T.U. 4.2.1915 n. 148;

CON I POTERI DEL CONSIGLIO e ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano  
D E L I B E R A

D - E L E G A

- 1) APPROVARE gli allegati schemi di norme per la regolamentazione degli scavi e dei ripristini di strade comunali; in particolare con l'allegato "A" che diventa parte integrante del presente provvedimento, per i cavi che abbiano sviluppo lineare superiore a 100 ml. e con l'allegato "B" per quelli aventi uno sviluppo lineare inferiore a 100 ml.;
- 2) DARE MANDATO all'Ufficio Tecnico Comunale di applicare, in ogni sua parte, le norme contenute nei predetti allegati e di renderle operative;
- 3) DARE MANDATO alla Ripartizione Patrimonio del Comune di notificare il presente provvedimento alla Soc.p.Az. SIP; all'E.N.EL., all'A.M.GAS, all'E.A.A.P. ed a quanti altri interessati, appena divenuto esecutivo;
- 4) FARE CARICO alla predetta Ripartizione Patrimonio, di istruire le richieste di effettuazione di scavi e di rilasciare la regolare autorizzazione;
- 5) E' FATTO DIVIETO, nel modo più assoluto, tranne che non se ne ravvisi l'urgenza per motivi di incolumità della cittadinanza, che siano iniziati i lavori senza che l'Ente richiedente sia in possesso della predetta autorizzazione comunale;
- 6) FARE CARICO alla Polizia Urbana di far osservare le norme regolamentari contenute nel presente provvedimento;
- 7) DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a controllo (L.R.4.5.85, n.25).

SOTTOPORRE la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio Comunale.



All. A

DISCIPLINARE  
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCAVI E DEI RIPRISTINI  
DI STRADE IN GENERE, QUALORA I CAVI ABBIANO SVILUPPO  
LINEARE SUPERIORE A 100 ml.

4 1937

IL DIRIGENTE SUPERIORE

Premessa:

Il presente Disciplinare ha lo scopo di dettare le prescrizioni di minima per l'apertura di cavi ed il loro ripristino. Resta pertanto intatta la responsabilità dell'Ente richiedente sul ripristino a regola d'arte delle sedi stradali interessate. Allo scopo l'Ente richiedente, nell'accettare il presente disciplinare, fornisce totale garanzia, per la durata di un anno dalla comunicazione dell'avvenuto ripristino, sulle sovrastrutture e sulla chiusura dei cavi, secondo le modalità nel seguito indicate.

L'Ente eseguirà in proprio i cavi ed i ripristini, sotto il proprio controllo e responsabilità, dirigendone autonomamente i lavori con personale di fiducia. Al termine dei lavori dovrà fornire all'Ente concedente (il Comune di Bari) i certificati attestanti il rispetto delle norme CNR e la qualità dei materiali impiegati (per cavi di lunghezza superiore a 200 ml.), e attestazione di idoneità emessa dal personale incaricato dei controlli.

Dovrà tempestivamente comunicare l'inizio dei lavori al fine di consentire, all'Ente concedente, la eventuale riprogrammazione dei propri lavori da eseguirsi sulle stesse sedi stradali.

Analogamente dovrà essere effettuata a

ripristino avvenuto e per le successive ricariche come indicate nel seguito.

Il presente Disciplinare è articolato in tre fasi: Norme generali-Normativa specifica-Elenco delle prove di minima per il controllo della qualità e della stessa.

Le norme ivi contenute sono inderogabili solo per cavi aventi sviluppi lineari non inferiori a ml. 100.  
Le prove di minima sono inderogabili solo per cavi aventi sviluppo lineare non inferiore a 200 ml.

-----00000000-----

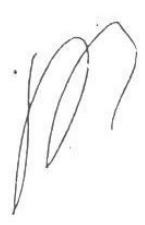
Norme generali:

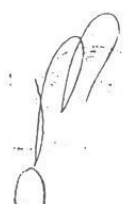
: Le manomissioni delle sedi stradali sono autorizzate soltanto alle seguenti condizioni:

Art. 1. I lavori dovranno essere eseguiti operando solo nella zona interessata e comunque, se necessario, non oltre la metà delle sedi stradali onde assicurare il normale svolgimento del traffico veicolare almeno a senso unico alternato, essendo vietato ingombrare la sede stradale con materiale ed attrezzi.

2)- Dovrà essere adottata adeguata segnaletica di pericolo, direzione e indicazione sia diurna che notturna per la tutela della pubblica incolumità e la sicurezza del traffico veicolare (a norma del vigente codice stradale) ed impiegando personale che disciplini la circolazione, il tutto secondo le disposizioni che verranno impartite di volta in volta dall'Ufficio di Polizia Urbana con il quale il personale addetto



- 2)- Dovrà essere adottata adeguata segnaletica di pe  
ritolo, direzione e indicazione sia diurna che notturna per la tutela della pubblica incolumità e la sicurezza del traffico veicolare (a norma del vigente co  
dice stradale) ed impiegando personale che disciplini la circolazione, il tutto secondo le disposizioni che verranno impartite di volta in volta dall'Ufficio di Polizia Urbana con il quale il personale addetto ai lavori prenderà preventivi contatti;
- 3)- Nei lavori di rinterro dei cavi, dovrà provvedersi alla compattazione meccanica mediante idonei mezzi costipanti, a strati successivi non superiori a cm. 30 fino a raggiungere una densità pari al 90% della densità Proctor-Mod. compresa umidificazione impiegando idonei materiali con esclusione di quelli argillosi;
- 4)- Il ripristino delle sovrastrutture dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte con le medesime caratteristiche costruttive e tecnologiche di quelle esistenti, con il rifacimento totale delle stratificazioni rimosse e nell'ordine della loro costituzione (ossatura, massicciata, pietrisco, manto e tappeti bituminosi, basolato, pavimentazione dei marciapiedi, ecc. ecc.) ed in maniera tale da garantire la uniformità di resistenza dell'intera sede stradale (fondazione e pavimentazione); inoltre i manti bituminosi saranno stesi con macchine finitrici e cilindrati con compressore;
- 

- 5)- Se con l'impiego di mezzi meccanici si dovessero verificare danni alla pavimentazione stradale fuori tracciato, si dovrà provvedere al loro ripristino con tutte le modalità di cui al precedente n°4;
- 6)- I cordoni, le zanelle ed i basolati interessati dai lavori dovranno essere rimossi in corrispondenza degli attraversamenti, risituati previa rilavorazione o sostituiti, in caso di rottura, su sottofondo costituito da cm. 15 di pietrisco calcareo e cm. 15 di calcestruzzo cementizio dosato a q.li 2,5 di cemento, con sugellatura dei giunti mediante malta fina di cemento;
- 7)- Sino al completo consolidamento della carreggiata e dei marciapiedi, periodicamente, dovranno essere ricaricati gli eventuali avvallamenti e cedimenti che dovessero manifestarsi finché il fenomeno non si sarà esaurito definitivamente;
- 7 bis)- In ogni caso dovrà essere eseguita almeno una ricarica del manto d'asfalto a 6 mesi dall'avvenuto ripristino del tappetino. La data dell'avvenuto ripristino, così come dell'avvenuta ricarica dovrà essere comunicata all'Amm.ne Comunale; il rispetto del presente articolo non esime dagli obblighi dell'articolo precedente.
- 8)- Si dovrà provvedere allo spostamento, a propria cura e spese, di tutte le opere entro e fuori terra di questo Ente a richiesta di questa Amministrazione;
- 9)- Dovranno essere adottate tutte le misure atte a garantire la pubblica e privata incolumità, ed evitare difficoltà di funzionamento alle attività degli eser
- 



- 5 -

cizi prospicienti le strade interessate ed a salvaguardare gli altri impianti ( idrici, elettrici, fognari, telefonici, ecc. ecc. ) esistenti nel sottosuolo, nonché la pubblica e privata proprietà;


10)- Rimane esplicitamente stabilito che codesto Ente dovrà provvedere a quanto sopra a sua cura e spesa e, pertanto, resterà responsabile a qualsiasi effetto di eventuali danni e incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della costruzione e manutenzione delle opere oggetto della presente, restando completamente sollevata questa Amministrazione Comunale, nonché i funzionari ed agenti da essa dipendenti;

11)- L'Amministrazione Comunale, con i suoi dipendenti, sarà tenuta sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, civile e penale, che sia data e per fatto della presente concessione, potesse provenire da terzi, intendendosi che l'autorizzazione stessa viene assentita senza pregiudizio di terzi;

12)- I lavori di ripristino dovranno essere assistiti e controllati da personale tecnico di codesto Ente la loro idoneità dovrà essere accertata tramite lo studio dei risultati sulle prove di minima, come attestati da certificazione emessa da Laboratorio autorizzato con D. Min. LL.PP. (Legge 5/11/1971 n° 1086).

Le prove di minima sono elencate a pag. ....

- I ripristini delle pavimentazioni stradali e dei ciapiedi non devono alterare o modificare i profili delle sagome stradali sia longitudinalmente che trasversalmente;



14)- Gli attraversamenti vanno ripristinati con particolare cura in modo da non costituire ostacolo, per cui devono essere sufficientemente allargati onde evitare sobbalzi ai veicoli in transito. In ogni caso, l'allargamento minimo non deve essere inferiore ad 1,5 volte la larghezza del cavo richiesto.

15)- Eventuale ripristino di segnaletica stradale;

16)- L'eventuale inosservanza delle norme di cui al presente disciplinare o alle regole dell'arte, il verificarsi di eventuali danni alle opere stradali interessate dai cavi stessi, o l'accertamento di irregolarità del piano stradale in corrispondenza dei cavi ripristinati, anche fino a 6 mesi dall'avvenuta ricarica del manto d'asfalto di cui all'art. 7/bis, costituiscono obbligo per l'Ente esecutore di provvedere con immediatezza al ripristino o ai provvedimenti necessari alla rimozione delle cause di degrado. In caso di inottemperanza al presente articolo, o di mancato intervento entro 15 giorni dalla segnalazione trasmessa dall'Amministrazione Comunale, quest'ultima provvederà in proprio, in danno dell'Ente esecutore dei cavi.

17)- Gli articoli precedentemente elencati dovranno essere comunque rispettati anche qualora in contrasto con la normativa di dettaglio di seguito descritta.

#### 1)- PREPARAZIONE DELLO SCAVO.

1.1.- Si procederà alla segnalazione di tutti quei servizi che possono interessare lo scavo di





- 7 -

norma mediante gesso o polvere di gesso a seconda del tipo di pavimentazione.

- Per le strade e marciapiedi con pavimentazioni in asfalto si procederà al taglio del manto e della fondazione con martello pneumatico o con macchine continue (clipper o coltelli) a seconda della convenienza tecnica o disponibilità.
- Per le strade e marciapiedi con pavimentazioni in lastricato calcareo o vulcanico, in acciottolato, in cubetti di porfido, in piastrelle di cemento, di asfalto ecc., si procederà alla demolizione manuale o con martello pneumatico della pavimentazione e all'accatastamento di quei materiali reimpiegabili per il successivo ripristino (lastre, ciottoli, cubetti ecc.) con l'obbligo della sostituzione degli elementi rotti, spezzati o comunque danneggiati con altrettanto materiale nuovo avente le medesime caratteristiche e dimensioni. Tale obbligo è esteso anche alle zone limitrofe agli scavi.

- SCAVO.

- 1.- Gli scavi verranno di norma eseguiti a macchina con escavatrici discontinue a cucchiaio rovescio escludendo, però, per salvaguardare la pavimentazione esistente, l'impiego di mezzi cingolati non attrezzati per operare su strade asfaltate.  
Verrà ammesso lo scavo con macchine continue in quei tratti nei quali si è accertata l'assenza di servizi.



- 3 -

Gli scavi verranno invece eseguiti a mano in tutti quei tratti ove comprovate esigenze tecniche lo richiederanno e comunque sempre in prossimità degli attraversamenti di servizi. Le dimensioni delle sezioni di scavo corrisponderanno di norma alla sezione minima necessaria. Per quanto riguarda la larghezza si precisa che la misura indicata è quella minima in condizioni ottimali. Per terreni poco consistenti o zone di riporto si provvederà ad operare una puntellatura, sbadacchiature e per casi particolari a tutta cassa.

A titolo di esempio e, nel caso del GAS:

1.- A mano (larghezza x profondità):

- per DN minori di mm. 50: m. 0,60 x 1,00
- per DN da mm. 50 a mm. 300: m. 0,60 x 1,20
- per DN da mm. 350 a mm. 500: m. 0,85 x 1,40
- per DN da mm. 550 a mm. 700: m. 1,15 x 1,60
- per DN da mm. 750 a mm. 900: m. 1,35 x 1,90
- per DN = a mm. 1.000: m. 1,55 x 2,00

2.- A macchina (larghezza x profondità):

- per DN minori di mm. 50: m. 0,50 x 1,00
- per DN da mm. 50 a mm. 300: m. 0,55 x 1,20
- per DN da mm. 350 a mm. 500: m. 0,85 x 1,40
- per DN da mm. 550 a mm. 700: m. 1,15 x 1,60
- per DN da mm. 700 a mm. 900: m. 1,35 x 1,90
- per DN = a mm. 1.000: m. 1,55 x 2,00

3.- Gli scavi a mano o a macchina, relativi alla formazione di nicchie per le prese di deriva



- 9 -

zione all'utenza o per la connessione delle  
varie tratte di condotta saranno di dimensio  
ni adeguate alle reali necessità.

2. 3. - Nei tratti stradali interessati dagli scavi  
verranno disposte segnalazioni regolamentari  
diurne e notturne, costituite da appositi ca  
valletti, cartelli e fanali.

In corrispondenza di attraversamenti strada  
li a cielo aperto, in tutti quei casi per i  
quali sarà necessario, in accordo con i compe  
tenti Uffici Comunali, verranno posti in ope  
ra dei semafori mobili provvisori o si ricor  
rerà alla prestazione di personale che svolge  
compiti di moviere.

2. 4. - Allo scopo di limitare i disagi che potreb  
bero derivarne alla viabilità, per ogni cantiere  
non verranno lasciati contemporaneamente aper  
ti tratti di scavo di lunghezza superiore a  
m. 300 e comunque in presenza di specifiche  
esigenze, in particolare per gli interventi  
nel centro storico, l'attraversamento e la  
lunghezza degli scavi saranno concordati con  
l'Ufficio Tecnico Comunale.

Sempre per il medesimo scopo, gli scavi per  
attraversamenti di strade saranno eseguiti,



- 10 -

in accordo con le competenti Autorità e con  
il seguente ordine di preferenza:

- A mezzo trivella;

A cielo aperto;

a)- Interessando alternativamente ed in suc-  
cessione le due metà della carreggiata;

b)- Interessando tutta la carreggiata, ma as-  
sicurando la continuità del piano viabile  
a mezzo di ponti di servizio e passerelle;

c)- Interessando tutta la carreggiata e de-  
viando il traffico su strade adiacenti.  
Gli accessi carrai e pedonali ai fabbrici  
saranno pure assicurati a mezzo op-  
portune opere provvisorie. In ogni caso  
saranno sempre garantite le condizioni  
di sicurezza di cui al precedente punto  
2.3..

#### RINTERRO.

- Dopo la posa delle tubazioni lo scavo sarà riem-  
pito, fino ad una altezza di cm. 20 sopra la ge-  
neratrice superiore del tubo, con sabbia, oppure  
con materiali aridi sferoidali di granulometria  
fino a mm. 7, esenti da cloruri, ed anche essi ade-  
guatamente compattati fino a raggiungere una  
densità pari al 90% della densità massima Pro



- 11 -

ctor-Mod. compresa adeguata umidificazione

al di sopra dello strato precedente.

- 3.2. - Il piano di appoggio della tubazione non deve presentare in alcun modo scabrosità tali da danneggiare il rivestimento della tubazione stessa. In caso contrario, prima della posa verrà steso uno strato di cm. 10 di sabbia.

Di conseguenza lo scavo verrà approfondito di uguale misura in maniera tale che il piano di appoggio della condotta risulti alla profondità di cui al precedente punto 2.2..

- 3.3 - Sopra lo strato di cui al punto 3.1 il rinterro sarà eseguito con materiale di risulta, escluso le materie argillose, qualora sia ritenuto utilizzabile, diversamente verranno utilizzati materiali aridi di idonea granulometria.

Lo strato superficiale del rinterro, fino a raggiungere una quota che consenta il successivo assestamento del terreno, potrà essere eseguito con particolare materiale arido (piede trischetto stabilizzato) chiuso da un velo

di emulsione bituminosa stesa a freddo in modo da consentirvi la circolazione del traffico per almeno 20 giorni, nonché consentire un primo assestamento prima del ripristino della pavimentazione con le modalità del seguente

CAPO 4. Il materiale per il rinterro dovrà

- 12 -

essere opportunamente compattato con piastre vibranti o rulli a strati non superiori a cm. 30 sino a raggiungere la densità di cui al precedente punto 3.1...

3.4.- Al fine di poter effettuare a regola d'arte il ripristino della pavimentazione manomessa ed evitare cedimenti negli scavi saranno adottati tutti gli accorgimenti della buona tecnica ed in particolare la sostituzione del materiale proveniente dagli scavi per il rinterro di cui ai punti 3.1. 3.2. 3.3. In ogni caso qualora venissero a verificarsi avvallamenti nei rinterri, si provvederà alla immediata ricarica dei tratti interessati con pietrischetto stabilizzato.

4)- RIPRISTINI DI STRADE E MARCIAPIEDI.

4.1. - Strade in genere.

4.1.1.- Strade con ossatura.

4.1.1.1.- Generalità.

Dopo aver accertato l'avvenuto assestamento del terreno si darà corso alla esecuzione dei ripristini della pavimentazione; verrà pertanto sponetato uno scavo di cassonetto di profondità di cm. 25 in relazione al sottofondo della pavimen



- 13 -

tazione esistente.

La larghezza del cassonetto non sarà in alcun caso minore di cm. 30 rispetto alle dimensioni dello scavo sottostante.

#### 4.1.1.2.- Strade asfaltate.

Nel cassonetto sarà steso uno strato di sottofondo di ghiaia in natura dello spessore di circa cm. 25 reso, con esclusione di parti argillose o gelive, compattata debitamente con piastra vibrante o rullo.

Sarà successivamente steso, con idonee macchine vibrofinitrici, uno strato di fondazione in conglomerato bituminoso sabbio-ghiaioso (binder chiuso) agglomerato a caldo a 180° previa spruzzatura del sottofondo con emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg. 1/mq. e rullato con compressori vibranti da 8 Tonn..

Il bitume di impasto avrà una penetrazione 80/100 e sarà pari al 4,50 + 5,50 sul peso del conglomerato.

Entro i 90 giorni, qualora le condizioni meteorologiche lo permettano, dopo la spruzzatura di ancoraggio di Kg. 0,80/mq. con emulsione bituminosa, sarà steso con vibrofini





- 14 -

trice un manto di usura in conglomerato bituminoso confezionato a caldo a 180° con bitume di penetrazione 80/100 al 5,50 + 6,50% del peso degli inerti.

Il conglomerato sarà confezionato con graniglia silicea a massa chiusa, con additivi di polvere di marmo o roccia asphaltica e filler dello spessore compresso con tandem da 8 Tonn. di cm. 3 e della larghezza costante risultante dopo le varie operazioni, non escluso l'obbligo della metà carreggiata per garantire il regolare raccordo alla pavimentazione esistente.

1.1.3. - Strade in lastricato o in armattonato.

Nel cassonetto sarà steso uno strato di sabbia lavata e successivo strato di calcestruzzo cementizio al 2% di cemento 325 sul quale verranno posati i lastroni preventivamente lavorati nei setti a perfetto squadra, nella stessa posizione dalla quale sono stati tolti o i mattoni precedentemente rimossi con malta cementizia al 4% sul letto di posa e nei setti.

Successivamente si procederà alla sigillatura dei giunti con impasto a caldo di bitume



- 13 -

purissimo, polvere di asfalto e spargimento di sabbione a bitumatura compiuta per una profondità di almeno cm. 3 previa loro accuratissima pulizia.

4.1.1.4.- Strade rivestite in cubetti di porfido o in acciottolato.

Nel cassonetto sarà steso uno strato di cm. 20 di calcestruzzo magro dosato a  $q/m^3$  2,00 di cemento R 325 e successivamente saranno collocati nella medesima foggia i cubetti di porfido o i ciottoli su un letto di sabbia e cemento dello spessore preesistente e successivo spolvero di cemento per la chiusura delle connessioni.

4.1.1.5.- Strade bianche con ossatura.

Nel cassonetto sarà steso a mano e serrato con scaglie uno strato di scapoli di pietra dello spessore di cm. 20 e ghiaia per massciata stradale dello spessore reso di cm. 10 debitamente compattato con piastra o rullo vibrante da 16 a 18 Tonn. per ricostruire l'ossatura.

Verrà poi steso un ulteriore strato di cm. 5 di materiale di saturazione, di ghiaia di fiume o breccie di pezzatura cm. 2-4 e



- 16 -

sabbione e successivamente rullato .

4.1.2.- Strade bianche senza ossatura.

Sopra il terreno costipato di cui al punto

3.3. verrà steso uno strato di cm. 5 di ghia

ia di fiume o di brecciamme di pezzatura cm.

2-4 e successivamente rullato.

4.2.- Marciapiedi.

4.2.1.- Generalità.

Vale quanto riportato al punto 4.1.1.1. con

la precisazione che la profondità del casso

netto non potrà essere definita a priori ma

sarà adeguata al tipo di ripristino da effettuare.

4.2.2.- Preparazione del sottofondo.

Nel cassonetto sarà steso, ove occorresse,

uno strato di ghiaia in natura dello spesso

re di circa cm. 10 debitamente compattato

con piastra vibrante o rullo. Sarà successi

vamente steso uno strato di circa cm. 10 di

calcestruzzo magro dosato a q./m<sup>3</sup> 2,00 di

cemento R 325, che dovrà servire come fonda

zione per i vari tipi di pavimentazione a

finire di cui ai punti seguenti.

4.2.3.- Cordoli.

Sulla predetta fondazione di calcestruzzo



- 17 -

verranno posate le cordonature dei marciapiedi di preventivamente nilavorate e attestate a squadra nei setti e se inutilizzabili sostituite con altre nuove aventi le medesime dimensioni, siano esse in pietra o cemento prefabbricato su letto di malta cementizia ed i giunti verranno sigillati con boiacca di puro cemento.

#### 4.2.4.- Marciapiedi asfaltati.

Sulla predetta fondazione di calcestruzzo, previa accurata pulizia della superficie e successiva spruzzatura di emulsione bituminosa al 55%, si procederà alla stesa del manto dello spessore di cm. 2 di asfalto colato al 60% di polvere di roccia asfaltica e con il 5% di bitume più sabbia e graniglia.

#### 4.2.5.- Marciapiedi in cemento.

Sulla predetta fondazione di calcestruzzo verrà stesa una cappa superiore in malta di cemento a  $q/m^3$  5,00 di cemento, spessore cm. 2 e spolvero di cemento puro tipo R 325, lisciato e boggiardato.

#### 4.2.6.- Marciapiedi in cubetti di porfido.

Sulla predetta fondazione di calcestruzzo verrà steso uno strato di sabbia e cemento di a.

M

- 13 -

deguito spessore e su di esso saranno collocati i cubetti di porfido sigillati con bitumatura.

4.2.7.- Marciapiedi in mattonelle di cemento, gres, ecc.  
Sulla predetta fondazione di calcestruzzo verrà steso uno strato di malta cementizia di allettamento sulla quale verranno posate le mattonelle e gli interstizi verranno sigillati con boiacca di puro cemento.-





*Città di Bari*

RIPARTIZIONE PATRIMONIO


N. prot. *444/AP* sez. I

Risposta a nota n. \_\_\_\_\_

Alligati u n o

OGGETTO: Regolamento per l'apertura e chiusura cavi stradali - *Consegna*

*Per l'Assessore al Patrimonio  
Ed Aziende Municipali  
Dott. Proc. Massimo Vitone  
16 APR 1990  
Bari*



A l l ' A. M. GAS.

Via Accolti GIL

ZONA INDUSTRIALE -BARI

La Giunta Municipale con Deliberazione N. 7383 del 28.12.89  
ha approvato il regolamento per la disciplina di apertura e chiusura di  
cavi stradali che si invia per conoscenza e norma.

Si resta in attesa di ricevere la minuta con la relata di  
avvenuta notifica.

*[Signature]*  
L'ASSESSORE AL PATRIMONIO  
ED AZIENDE MUNICIPALI  
(Dott. Proc. Massimo VITONE)

*A. M. Gas. F. 1  
Via A. M. Gas. F. 1  
Bari, 18-4-90*  
*[Signature]*  
NOTIFICATORE  
*[Signature]*



COMUNE DI BARI  
UFFICIO TECNICO  
SEZIONE STRADE

- REGOLAMENTO PER L'APERTURA E CHIUSURA DEI CAVI STRADALI -

Art.1 (Sull'autorizzazione)

Chiunque intenda rompere o manomettere il suolo pubblico per eseguire aperture temporanee o per installare servizi e costituire occupazioni del sottosuolo con condutture, impianti e similari o quanto altro, deve preventivamente avanzare istanza per il rilascio dell'autorizzazione, fermo restando il pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico ed il diritto, in quanto dovuto, di concessione per le occupazioni permanenti. (Art.li 192 e seguenti di cui al Capo XII° del R.D. n° 1175 del 14.9.1931 - Art.li : da 1 a 10 e seguenti della legge n° 1740 dell'8.12.1933).

L'istanza deve essere sottoscritta, secondo la forma di legge, e se possibile anche dal soggetto o Impresa che materialmente opera la rottura o manomissione del suolo, e dovrà contenere:

a)- L'indicazione delle generalità del richiedente, nonché del soggetto di cui al comma precedente, della loro residenza o domicilio e la reperibilità telefonica in caso di necessità.

b)- La località ove i lavori dovranno essere effettuati, individuata tramite Stralcio planimetrico della Città con l'indicazione del tratto della via o della Piazza interessata dai lavori, lunghezza del tratto stradale da manomettere con l'indicazione dei numeri civici e dei capisaldi inizio e fine cavo, indicazione del tipo di pavimentazione da manomettere, carreggiata o marciapiede e relative lunghezze.

c)- Profondità del cavo che deve essere comunque non inferiore a quanto necessario per il rispetto del successivo Art.17.

d)- Data del probabile inizio dei lavori.

e)- Il nominativo delle Imprese che eseguiranno il lavoro.

f)- L'impegno esplicito di eseguire i ripristini secondo i termini di cui al Disciplinare.

g)- Lo scopo dei lavori stessi.

h)- La previsione della durata dei lavori.

i)- L'espressa dichiarazione di conoscenza e di accettazione di tutte le norme del presente regolamento e del Disciplinare allegato.

La Civica Amm.ne valuterà in merito all'accoglimento o meno dell'istanza e circa la determinazione delle condizioni cui subordinare, in caso di accoglimento, il rilascio dell'autorizzazione, sia in relazione allo stato del suolo e sia in relazione al pubblico interesse.



Inoltre alla stessa compete la facoltà di modificare in ogni momento le modalità di esecuzione ed anche di revocare o sospendere l'autorizzazione in dipendenza di fatti sopravvenuti o per esigenze di pubblico interesse.

Non sarà concessa l'autorizzazione per imprese che abbiano già in passato in più occasioni determinato per incuria o negligenza danni al patrimonio pubblico e/o a terzi, o che non abbiano ripetutamente osservato le disposizioni del presente Regolamento.

Nei casi urgenti i funzionari e gli agenti comunali possono ordinare la sospensione della validità dell'autorizzazione, salvi ed impregiudicati gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Il permesso viene rilasciato alle Società, Enti o privati aventi titolo.

L'istanza deve essere corredata della ricevuta di versamento di L.3.000 per diritto di istruttoria.

Ottenuta l'autorizzazione, il titolare potrà manomettere il suolo pubblico attenendosi a tutte le condizioni che gli fossero eventualmente imposte. A spese ed a responsabilità del richiedente sono le indagini necessarie a conoscere l'ubicazione delle canalizzazioni e dei manufatti sotterranei già esistenti e di quanto altro esistente sui luoghi che possa essere motivo di danni a terzi.

#### Art. 1/bis (Carattere delle autorizzazioni e sulle concessioni)

Le aperture temporanee del suolo pubblico, in quanto costituenti occupazioni del sottosuolo (ad es. per installarvi impianti) rientrano nel regime delle concessioni di cui al 1° Comma del precedente Art. 1. In tal senso il rilascio dell'autorizzazione equivale a concessione per cui l'Ente richiedente rimane responsabile civilmente e penalmente di ogni danno derivante a terzi o al patrimonio pubblico e privato comunque imputabile all'esercizio della Concessione per tutto il periodo di durata della stessa, ovvero sino alla riconsegna del sottosuolo ormai libero da impianti e/o manufatti. Analogamente vale per le istanze finalizzate ad interventi manutentivi e/o sostitutivi, in quanto rientranti nell'esercizio di concessione precedentemente costituita.

Ne consegue che:

Il concessionario è tenuto, anche se non specificatamente indicato nel presente Regolamento, all'adozione di tutte le cure, i provvedimenti,

gli accorgimenti, le cautele ed i controlli necessari alla conservazione della cosa pubblica e privata per tutta la durata della concessione, in modo da riconsegnare le aree ed i sottosuoli secondo lo "Status quo ante".

Ha l'obbligo di assicurare, sotto la sua piena e totale responsabilità, l'uso delle aree e dei sottosuoli in condizioni di sicurezza e di funzionalità sollevando l'Amministrazione concedente da ogni molestia o rivalsa.

Sono a suo carico il risarcimento dei danni a terzi o al patrimonio pubblico, così come il ristoro delle spese tecniche e legali e di giudizio derivanti eventualmente alla Civica Amministrazione.

Ogni intervento per lavori di qualsiasi natura deve pertanto essere eseguito a sua cura e spese nel rispetto delle normative vigenti in materia di antinfortunistica o sicurezza della circolazione pedonale e veicolare. Dovranno essere osservate le disposizioni impartite dal Comando di Polizia Urbana e dall'Ufficio Traffico e garantiti gli accessi e servitù di passaggio dei privati terzi. L'area pubblica interessata dai lavori dovrà essere totalmente ripristinata ivi compreso le pavimentazioni, i servizi, le segnaletiche verticali ed orizzontali e quanto altro esistente. Dovrà essere assicurata la buona conduzione dei lavori ed il rispetto del Disciplinare mediante il controllo esercitato da tecnici di fiducia del concessionario e facendo ricorso ad imprese di comprovata esperienza e capacità. Di quanto sopra sarà fornita al concedente apposita documentazione consistente nei certificati sulle prove di minima sui materiali o del certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori dell'Ente. Ciò non intacca la facoltà della Civica Amministrazione di eseguire propri controlli e/o verifiche sul rispetto del presente Regolamento. Dovranno essere rispettate le norme di cui al D.P.R. 15 giugno 1959 n°393 e della Legge n°1740 dell'8.12.1953.

I Concessionari del sottosuolo dovranno sempre a tutte loro spese, spostare, rimuovere, innalzare od abbassare le opere e le canalizzazioni di qualsiasi natura nel caso di lavori municipali e per qualsiasi altra esigenza occorrente al Comune di variare l'andamento di tali opere per motivi di pubblico interesse.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni che eventualmente possano subire le canalizzazioni e le altre opere di Enti e di privati per effetto di lavori stradali eseguiti anche per suo conto o per effetto di acque correnti o stagnanti nel sottosuolo, o per frane eventuali o per manomissioni e simili.

Per l'installazione di nuovi servizi, ovvero per l'esercizio della concessione (occupazione permanente del pubblico sottosuolo) è dovuto il canone annuo di L. 1000 a metro lineare di canalizzazioni.

Per le occupazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento è dovuta la somma forfettaria di L.1.000.000 una tantum.

#### Art.2 (Aree di grande importanza ai fini del traffico)

Allorché i lavori impegnino vaste superfici del suolo pubblico, oppure interessino aree di circolazione stradale di grande importanza ai fini del traffico, la domanda deve essere avanzata almeno 60(sessanta) giorni prima del tempo dell'esecuzione.

E' in facoltà dell'Amministrazione stabilire l'ordine di successione dell'apertura dei cavi relativi ai lavori di cui al comma precedente.

#### Art.3(Deposito cauzionale ed assicurazione verso terzi)

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato, oltre al versamento del diritto di istruttoria, anche al versamento di un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dall'U.T.C.

Tale deposito viene costituito a garanzia del pagamento del conto dei lavori da eseguirsi in danno per mancata osservanza del presente Regolamento. Sarà quindi computato per far fronte all'eventuale rifacimento del ripristino per cedimento del rinterro sottostante, dell'eventuale trasporto d'Ufficio delle terre esuberanti e comunque ingombranti la sede stradale, di danneggiamenti di qualsiasi genere alle opere comunali, e per qualsiasi altra spesa resa necessaria in dipendenza delle lavorazioni.

Il deposito cauzionale sarà vincolato alla riconsegna delle aree interessate dai lavori.La riconsegna è subordinata al rispetto del presente Regolamento e dell'allegato Disciplinare come indicato negli articoli seguenti.

Il rilascio dell'autorizzazione è altresì subordinato alla esibizione di apposito contratto assicurativo per la copertura delle responsabilità civili verso terzi per importo non inferiore a L.500.000.000.Il contratto dovrà essere valevole per tutto il periodo dei lavori e sino alla riconsegna delle aree come disciplinata dal successivo Art.7.

#### Art.4 (Cavi su strade di recente realizzazione o di recente bitumazione)

Quando la rottura del suolo pubblico avverrà in sedi stradali, il cui manto sia stato eseguito da non più di un anno dalla data della

richiesta, e trattasi di nuova strada eseguita da non più di due anni, il ripristino dovrà essere esteso all'intera carreggiata.

Per le rotture eseguite sui marciapiedi di qualsiasi genere, la rottura stessa sarà riferita a tutta la larghezza del marciapiede.

#### Art.5 (Realizzazione di nuove strade)

Quando si procederà dall'Amministrazione Comunale alla generale sistemazione della pavimentazione di una strada nuova o già esistente, se ne darà tempestivamente notizia, anche a mezzo stampa, affinché gli enti esercenti potessero, ed ogni altro interessato, possano giovare dell'occasione per effettuare lavori attinenti le canalizzazioni e/o gli impianti.

A tal fine, le domande per il rilascio della relativa autorizzazione dovranno essere presentate entro il termine indicato nell'avviso stesso.

Salvo casi imprevedibili o di assoluta e riconosciuta urgenza, non sarà concessa alcuna autorizzazione per l'apertura dei lavori stradali entro un anno dalla ultimazione dei lavori stradali sopra indicati.

I ripristini saranno eseguiti a mente del precedente Art.4.

La rimozione o modificazione o riparazione dell'utenza deve essere eseguita previ accordi con l'U.T.C. competente e senza intralcio o pregiudizio per il buon e sollecito corso dei lavori comunali.

Il ripristino del suolo, oltre i limiti di profondità interessati dai lavori comunali, deve essere eseguito, a cura e spese del proprietario dell'utenza, con materiali e mezzi idonei ad ottenere il completo assestamento, occorrendo con muratura o calcestruzzo e restando in ogni caso il proprietario dell'utenza responsabile dei danni derivanti alle opere di pavimentazione ed accessorie da successivi assestamenti per un periodo non inferiore a due anni.

#### Art.6 (Occupazione temporanea di aree pubbliche)

Nel caso di ultimazione anticipata dei lavori sul termine fissato, l'interessato avrà diritto a corrispondere la tassa di occupazione del suolo pubblico limitatamente al periodo effettivo, sempreché trasmetta agli organi comunali il relativo verbale di ultimazione lavori.

Ai fini del precedente capoverso, il periodo di effettiva occupazione sarà computato, salvo i differenti risultati degli accertamenti in loco, dal giorno di decorrenza della licenza al giorno di ultimazione lavori compreso.

L'ultimazione dei lavori non esclude le responsabilità del richiedente come indicate dal presente Regolamento. Infatti permangono sino alla riconsegna delle aree interessate dai lavori come disciplinato nel seguito.

#### Art.7 (Riconsegna delle aree occupate)

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a segnalare per iscritto l'avvenuta ultimazione dei lavori. L'U.T.C., nel più breve tempo possibile, constata l'ultimazione e verifica il rispetto del Regolamento, previo sopralluogo con il responsabile dei lavori. **Per la suddetta verifica in contraddittorio, il titolare della autorizzazione è tenuto a prendere apposito contatto con il funzionario dell'U.T.C. e a predisporre i mezzi, compreso quello di trasporto, per il sopralluogo.** Oltre 60gg. dalla comunicazione, l'ultimazione s'intende accertata anche senza verifica da parte dell'U.T.C., quando, nel rispetto del comma precedente, il funzionario comunale non si è potuto rendere disponibile.

Dalla data di accertamento della ultimazione o dopo 60gg. dalla comunicazione, qualora non siano già state accertate infrazioni ai sensi dell'Art.16 del Disciplinare, decorrono i termini di cui al 1° comma della premessa del Disciplinare stesso; in mancanza i lavori continueranno ad essere ritenuti ancora in corso.

La riconsegna delle aree pubbliche occupate dai lavori avverrà al termine del periodo di garanzia suddetto (due anni), eventualmente dilazionato ai sensi dell'invocato art.16 del Disciplinare.

La consegna sarà subordinata al verificato rispetto delle norme del presente Regolamento ed avverrà al più presto possibile, tramite sopralluogo dell'U.T.C. con il responsabile dei lavori e con le modalità indicate per la verifica dell'ultimazione dei lavori. Superati 90 (novanta) giorni dalla scadenza dei termini di garanzia, la riconsegna delle aree pubbliche al Comune sarà ritenuta automaticamente avvenuta, purché il titolare della autorizzazione abbia provveduto ad avanzare istanza di consegna alla scadenza dei termini suddetti.

Con la presa in consegna cessano le responsabilità del richiedente in merito all'occupazione temporanea del suolo pubblico. (vedi Art.7/bis ed Art.8).

Restano comunque impregiudicate le responsabilità per vizi occulti nelle lavorazioni di ripristino e quelle generali derivanti dall'esercizio della Concessione di cui all'Art.1/bis. Queste ultime decadranno con la riconsegna del sottosuolo per cessata occupazione del medesimo, come ad es. per spostamento d'impianti in altro sito.

#### Art.7/bis (Responsabilità ed oneri sino alla riconsegna delle aree)

Sino alla presa in consegna del lavoro da parte del Comune, è a carico esclusivo del titolare dell'autorizzazione, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del comune, il perfetto adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente Regolamento, nonché la

correlativa responsabilità, nei confronti del Comune e di qualunque terzo, per qualsiasi titolo o motivo.

Sino a che non sia stata constatata da parte dell'UTC la regolarità dei lavori, anche sulla scorta dei certificati delle prove di minima (vedi Disciplinare) o del certificato di regolare esecuzione emesso dalla D.L. del richiedente, e sino a che, inoltre, non sia stato eseguito il ripristino della pavimentazione, il titolare dell'autorizzazione dovrà mantenere a sua cura e spese le segnalazioni ed i ripari e rispondere degli inconvenienti e dei danni causati e dipendenti dalle precarie condizioni del tratto di pavimentazione manomessa.

#### Art.8 (pari oggetto dell'Art. precedente)

I titolari delle autorizzazioni restano responsabili degli avallamenti e delle degradazioni che si verificheranno sul cavo a causa dei lavori da essi eseguiti, anche dopo il ripristino della pavimentazione stradale, come meglio specificato nell'allegato Disciplinare.

Il lavoro per il quale si è ottenuta l'autorizzazione di apertura del suolo dovrà essere continuativo qualunque sia la natura e lo scopo, salvo che non sia stato altrimenti autorizzato per iscritto dall'autorità comunale.

Di norma, quando non sia diversamente prescritto, saranno costruite passerelle pedonali in numero di almeno una ogni 25mt. I titolari delle autorizzazioni hanno l'obbligo di condurre i lavori sbatocchiando le pareti degli scavi se necessario, applicando le segnalazioni prescritte ed applicando tutte le cautele necessarie per salvaguardare la pubblica incolumità. Dovranno inoltre condurre i lavori in modo da non danneggiare i preesistenti impianti interrati a chiunque appartenenti.

#### Art.9 (Sulla continuità dei lavori)

In tutti i casi in cui, a giudizio motivato della civica Amministrazione, sia ritenuto necessario, in relazione alle esigenze del traffico veicolare e pedonale, il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato, anche, alla condizione che i lavori vengano eseguiti ininterrottamente a turni continui diurni e notturni, anche nei giorni festivi, con congruo numero di mezzi e personale e con la determinazione di un termine per la riconsegna al Comune del pubblico suolo.

Può anche essere prescritto che i lavori debbano essere eseguiti esclusivamente di notte. In questo caso, il suolo pubblico deve di giorno,



rimanere sgombro da qualsiasi materiale o attrezzo e gli scavi devono essere convenientemente riempiti e coperti in modo da permettere il traffico.

In caso di lavoro notturno devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie alla salvaguardia della quiete pubblica.

In caso di inottemperanza alle condizioni di cui sopra, il Comune, previa diffida scritta e scaduto il termine, può procedere direttamente all'esecuzione dei lavori, a tutte spese dell'intimato e senza pregiudizio di altri diritti del Comune ai sensi di Legge e del presente Regolamento.

#### Art.10 (Interventi d'urgenza)

Per le rotture o manomissioni, la cui esecuzione è indispensabile avvenga immediatamente al fine di rimuovere uno stato di grave pericolo per l'incolumità o l'igiene pubblica, ovvero una situazione di grave pregiudizio per il traffico, il richiedente l'autorizzazione può, salvo il nulla-osta di cui al comma successivo, procedere alla rottura, alla condizione che ne faccia preventiva segnalazione scritta al Com.do di Polizia Urbana e fermo restando l'obbligo di richiedere nei modi e con le formalità previsti dagli articoli precedenti, la formale autorizzazione entro i successivi giorni 3(tre).

Nei casi di cui al comma precedente, il Com.do di Polizia Urbana, sommarariamente verificata l'esistenza delle situazioni di cui al comma stesso, rilascia al richiedente l'autorizzazione "ricevuta" di segnalazione e, contestualmente, nulla osta ai fini della viabilità.

Copia della segnalazione del richiedente l'autorizzazione e copia del nulla-osta del Com.do di Polizia Urbana vengono tempestivamente trasmesse ai competenti Uffici Tecnici Comunali, che curano l'ulteriore istruttoria della pratica ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

#### LAVORI IN DANNO, RESPONSABILITÀ, SANZIONI

##### Art.11 (Lavori in danno)

La liquidazione dei lavori di ripristino delle pavimentazioni o di quegli altri elementi che il comune fosse stato costretto ad eseguire in danno, sarà fatta a cura dell'U.T.C. in base ai prezzi dei Capitolati degli Appalti di manutenzione stradale(al lordo di eventuali ribassi d'asta).Per lavori non contemplati dai Capitolati, la liquidazione sarà fatta in base alle fatture delle imprese o in base a liste in economia.Le somme così ottenute, così come quelle derivanti dai contratti di



manutenzione, saranno incrementate del 15% per spese generali e tecniche.

Il conto sarà inviato al titolare dell'autorizzazione il quale dovrà provvedere al pagamento nel termine massimo di 30gg., trascorsi i quali l'importo sarà prelevato dal deposito cauzionale se sufficiente, e in caso contrario recuperato coattivamente.

#### Art.12 (Responsabilità)

Il rilascio dell'autorizzazione, quali che siano le norme in essa contenute, non impegna in alcun modo la responsabilità del Comune e dei suoi funzionari per qualsiasi danno causato dai lavori, restando unico responsabile il titolare dell'autorizzazione in solido con l'Impresa, e ciò, sia al momento dell'esecuzione dei lavori, sia anche in seguito quando dipendessero dai lavori effettuati. In particolare il rispetto delle disposizioni impartite dal Com.do dei VV.UU. e dall'Ufficio del Traffico non comporta l'esclusione delle responsabilità del titolare della autorizzazione ed in solido dell'Impresa esecutrice in materia di sicurezza della pubblica incolumità e di prevenzione infortuni; così come, nel caso di mancato riscontro alla richiesta delle suddette disposizioni.

#### Art.13 (Accertamento delle infrazioni)

Ai sensi e per gli effetti dell'Art.137 del D.P.R. n°393 del 15 giugno 1959 e dell'Art.122 della Legge n°1740 dell'8.12.1933:

I funzionari dell'U.T.C. e i VV.UU. faranno osservare le disposizioni del presente Regolamento e, nel caso di inosservanza, ove siano autorizzati, procederanno ad elevare verbale di contravvenzione.

L'Amministrazione Comunale, oltre alle sanzioni penali conseguenti alle predette contravvenzioni, si riserva il diritto di ritirare le autorizzazioni e di provvedere d'ufficio a spese dei titolari delle stesse.

#### Art.14 (Sanzioni)

VISTO l'Art.114 della Legge n°1740 dell'8.12.33, opportunamente aggiornato nell'ammontare delle sanzioni previste, le infrazioni al presente Regolamento sono punite con ammende da L.1.000.000 a L.4.000.000.

Per le infrazioni più lievi, ed in ogni caso non costituenti motivo di pericolo per la pubblica incolumità, nel caso di obblazione entro 10

giorni, l'Amministrazione potrà ridurre le ammende sino a L.500.000. Appartengono a questa categoria le infrazioni del tipo: Mancata apposizione sui luoghi delle lavorazioni dei cartelli indicatori dell'Ente concessionario e dell'impresa esecutrice, mancata osservanza degli art.li 2,3,4 e dell'art.1 (esclusi i comma 1,10,11,12 e 13) della lex n°1740 del 1933, ecc., ecc.

Nel caso di inizio delle lavorazioni senza preventiva autorizzazione, si applicherà l'ammenda di L.4.000.000, e nel caso di reiterata violazione sarà inoltrata denuncia per danneggiamenti.

Per gli Enti che abbiano già in precedenza contestato il diritto di rivalsa della P.A. o, comunque, assunto atteggiamenti processuali diretti a sottrarsi agli obblighi derivanti dal presente regolamento, le ulteriori eventuali concessioni e/o autorizzazioni non saranno rilasciate sino a che l'Ente non receda da siffatto comportamento liberando l'Amministrazione da ogni molestia o rivalsa.

#### MODALITA' DEI LAVORI

Salvo quanto altro più specificatamente e dettagliatamente indicato dall'allegato Disciplinare lavori, questi dovranno essere eseguiti nel rispetto dei seguenti articoli. Il suddetto Disciplinare forma parte integrante del presente Regolamento e ne integra gli articoli. Eventuali disposizioni in contrasto tra i due elaborati non costituisce diritto per il Concessionario per non osservare le disposizioni generali o le norme specifiche, che devono essere interpretate nella soluzione più favorevole agli interessi della Amministrazione concedente.

#### Art.15

Nell'eseguire i lavori, nel fare depositi sulle strade e nell'impiantare i cantieri di lavoro, si devono adottare tutte le misure e cautele di comune prudenza per prevenire incidenti; l'esecuzione è subordinata ai provvedimenti che l'Amministrazione comunale potrà prendere in tema di circolazione stradale tramite il Com.do VV.UU. e l'Ufficio Traffico.

I lavori dovranno essere condotti con la maggior cura, in modo da evitare ogni danno o pregiudizio ai manufatti esistenti, in specie a quelli relativi ai pubblici servizi.

In particolare si devono osservare le norme tecniche e le

condizioni previste dal Capitolato Generale dei LL.PP. e dal Capitolato Speciale di Appalto per le opere stradali, idrauliche e di Pubblica Illuminazione; nonché le disposizioni in merito impartite dal locale Regolamento Edilizio.

Gli scavi a sezione ristretta (profondità superiore alla larghezza) devono essere convenientemente armati.

Ad operazioni ultimate, devono essere disarmati con cautela, assicurando la stabilità delle pareti mediante accurato costipamento dei materiali di riempimento. Ulteriori prescrizioni e modalità possono essere imposte di volta in volta dalla Civica Amm.ne a suo insindacabile giudizio compresa la sospensione dei lavori. Sui lavori devono essere poste le segnalazioni del nominativo dell'Ente e dell'Impresa esecutrice.

#### Art.16

Al fine di arrecare minor danno possibile, il titolare dell'autorizzazione provvederà a tagliare la pavimentazione bituminosa con idonea attrezzatura o secondo le indicazioni del Disciplinare.

L'U.T.C. potrà disporre cautele particolari in prossimità delle piante per la protezione delle radici delle medesime.

Nel caso di altre pavimentazioni, ubicate al di sotto del manto di usura, si dovrà provvedere al loro ripristino, onde ricostituire lo "Status quo ante".

#### Art.17 (Sulla posa delle condutture ed impianti)

Tutte le condutture di qualsiasi genere, esse siano, devono di norma essere collocate ad una profondità minima di cm.80(ottanta), misurati tra il piano di calpestio del suolo pubblico e l'estradosso delle condutture.

Nel caso di aperture su suoli pubblici non ancora urbanizzati, ove cioè non esistano i manufatti stradali, le quote del futuro calpestio saranno richieste al competente U.T.C.

Nel caso di massima urgenza dei lavori e sussistano le condizioni di cui al comma precedente, le condutture dovranno essere collocate ad una profondità minima di 100cm. dalla quota più bassa del piano di campagna o di 80cm. dall'intradosso dei cordoli di marciapiede qualora esistenti o dall'intradosso delle soglie dei fabbricati.

E' rimessa all'Amm.ne la facoltà di prescrivere una maggiore profondità di quella prescritta dal 1° comma del presente Articolo.

L'Amm.ne Com.le, in coerenza dell'Art.17/bis, ha il diritto di chiedere l'applicazione della norma di cui al precedente comma anche in relazione alle condutture già esistenti, ogni qual volta il Comune deve procedere a lavori di rifacimento o di sistemazione o di grande

riparazione di strade o di tratto di strada e di impianti e servizi comunali e, indipendentemente da tale ipotesi, ogni qualvolta l'Amministrazione ravvisi la insufficienza, rispetto l'intensità del traffico, della profondità alla quale si trovano le condutture di qualsiasi genere, con la conseguenza di rotture pregiudizievoli alla conservazione del demanio stradale ed alla circolazione.

La posa di dette condutture sarà consentita solo previo impegno scritto dal richiedente alla collocazione alla profondità di cui ai commi precedenti o come sopra determinato dalla Civica Amministrazione e con espressa manleva del Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di diversa o irregolare collocazione.

Tutti i Concessionari di qualunque impianto o utenza nel sottosuolo pubblico sono tenuti, a loro esclusiva cura e spese, ad evitare che da tali impianti o utenze possa, comunque, derivare danno al Comune o a terzi.

In particolare, sono tenuti a far sì che le parti degli impianti o utenze che affiorano sul suolo pubblico siano sempre mantenuti a raso.

Di tale onere sono sollevati solo quando il Comune, per lavori stradali di ordinaria manutenzione, vari la quota dei calpestii. In tal caso il Comune provvederà in proprio o a sue spese richiedendo al concessionario il ripristino del mantenimento a raso.

È in facoltà del Comune avvertire per iscritto, o a mezzo stampa, in caso di lavori da eseguirsi sulle aree pubbliche, escluso quelli di cui al comma precedente, i concessionari perché adeguino i loro impianti o utenze in sottosuolo o affioranti, alla nuova situazione delle strade, piazze, marciapiedi o aree pubbliche.

Le condutture e gli impianti dovranno essere collocati in modo che, planimetricamente, richiedano la minor rottura possibile delle aree pubbliche e quanto più possibile lungo i bordi delle carreggiate evitando d'interessare le zone centrali delle carreggiate.

Gli attraversamenti dovranno essere ridotti al minimo ricorrendo, quanto più è possibile, a cunicoli o a tecnologie di posa non richiedenti aperture per tratti di breve lunghezza.

#### ENTI E SOCIETÀ

##### Art. 18

Gli Enti e Società che gestiscono servizi pubblici dovranno far conoscere i loro programmi di rottura del suolo pubblico entro 6 mesi di anticipo sull'esecuzione dei lavori.

In ogni caso, escludendo gli interventi di piccola ed urgente manutenzione in quanto non programmabili, gli Enti dovranno far conoscere i rispettivi programmi di lavori anno per anno nel rispetto

dei termini di cui al comma precedente. Sarà facoltà della Civica Amm.ne portare a conoscenza degli utenti del sottosuolo la richiesta di cui al 1° comma, di chiedere loro se intendono eseguire nella medesima zona, lavori di posa di nuovi impianti o di sostituzione di quelli esistenti.

In caso affermativo gli utenti possono provvedervi uniformandosi alle norme del presente Regolamento.

Per mesi 18 (diciotto) dalla data del permesso rilasciato con le modalità di cui al comma precedente o dalla risposta negativa, non può essere più autorizzata nella zona alcuna rottura per la posa di nuovi impianti o per la sostituzione di quelli esistenti, salvo quanto previsto dai precedenti Articoli 17/bis e 17 o per gli interventi di somma urgenza di cui all'Art.10.

#### Art.19 (Deposito cauzionale ed assicurazione verso terzi)

Quando i richiedenti l'autorizzazione sono gli Enti e le Società che gestiscono i servizi pubblici, a richieste degli stessi, il deposito cauzionale può essere trasformato in una somma annua che forfettariamente viene calcolata a fronte di tutte le lavorazioni a farsi nel periodo. L'importo verrà stimato dall'U.T.C sulla base del programma annuale di cui all'Art.18.

Il computo verrà eseguito sulla base di quanto indicato dall'art.3.

Salvo gli aggiornamenti dovuti per l'accresciuto costo delle opere, il canone annuo sarà da integrarsi di quelle somme non versate al Comune per lavori in danno o per ammende, ecc.

Il mancato aggiornamento o la non sopravvenuta integrazione del canone sarà motivo ostativo al rilascio delle autorizzazioni.

Analogamente vale per le assicurazioni verso terzi di cui all'Art.3, per quanto attiene il suo carattere annuale.

#### Art.20 (Efficacia del Regolamento)

Per gli Enti e Società di cui ai precedenti articoli il presente Regolamento, debitamente deliberato ed approvato secondo le procedure di Legge, avrà efficacia solo dopo 6 (sei) mesi dalla sua notificazione alle figure giuridiche predette.

Nelle more gli Enti e Società dovranno uniformarsi alle disposizioni dei Disciplinari già in vigore.

Con il presente Regolamento vengono soppressi o modificati i seguenti articoli del Disciplinare:

- Decemosa modificata

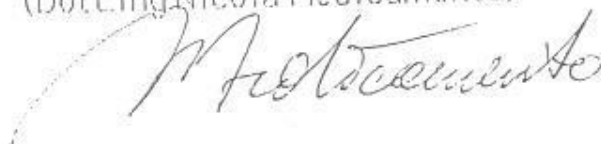
- modalità unificate per scavi aventi sviluppo lineare superiore o inferiore a 100mt.
- Art.7 integrato
- Art.7/bis soppresso
- Art.12 integrato e modificato.
- Art.16 modificato
- ecc.ecc.....

In sintesi i controlli verranno così organizzati:

- I\*- Comunicazione dell'Ente sull'avvenuta ultimazione dei lavori.
- II\*- Accertamento U.T.C. entro 60gg.dalla comunicazione.
- III\*- Decorrenza del termine di 24 mesi previsto a garanzia sui lavori ai sensi del I° comma della premessa del Disciplinare, salvo lo slittamento del periodo ai sensi dell'Art.16.
- IV\*- Riconsegna delle aree occupate dai lavori, con conseguente termine della garanzia, qualora non siano stati accertati inconvenienti di sorta.

Bari li.....1989

L'Ing.Capo della Sez.Strade U.T.C.  
(Dott.Ing.Nicola Medicamento)



## DISCIPLINARE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCAVI E DEI RIPRISTINI DI STRADE IN GENERE

### Premessa:

Il presente Disciplinare ha lo scopo di dettare le prescrizioni di minima per l'apertura di cavi ed il loro ripristino. Resta pertanto intatta la responsabilità del titolare della autorizzazione sulle modalità del lavoro eseguito a regola d'arte sulla sede stradale.

I° - Allo scopo il titolare fornisce totale garanzia, per la durata di due anni dalla ultimazione dei lavori, sulle sovrastrutture e sulla chiusura dei cavi, secondo il Reg.to e secondo le modalità nel seguito indicate.

II° - Il titolare eseguirà in proprio i cavi ed i ripristini, sotto il proprio controllo e responsabilità, dirigendone autonomamente i lavori con personale di fiducia. Potrà pertanto, se lo ritenesse opportuno, introdurre nel contratto d'appalto le presenti norme, dovendo comunque rispondere verso il Comune concedente della buona esecuzione dei lavori. Al termine dei lavori dovrà fornire all'Ente concedente i certificati attestanti il rispetto delle norme CNR e la qualità dei materiali impiegati, e/o attestazione di idoneità (certificato di regolare esecuzione redatto dal D.L. ) emessa dal personale incaricato dei controlli.

III° - Dovrà tempestivamente comunicare l'inizio dei lavori al fine di consentire, all'Ente concedente, l'eventuale riprogrammazione dei propri lavori sulle stesse sedi stradali.

Il presente Disciplinare è articolato in tre fasi:

- Norme generali
- Normativa specifica



- Elenco delle prove di minima per il controllo della qualità dei materiali e della stessa.

IV\* - Le prove di minima sono inderogabili solo per cavi aventi sviluppo non inferiore a 500ml.

#### A) - Forme generali :

Fermo restando le disposizioni del Reg.to, le manomissioni delle sedi stradali sono autorizzate soltanto alle seguenti condizioni:

Art.1 - (Sull'ingombro delle aree pubbliche) - I lavori dovranno essere eseguiti operando solo nella zona interessata e comunque, se necessario, non oltre la metà delle sedi stradali onde assicurare il normale svolgimento del traffico veicolare almeno a senso unico alternato, essendo vietato ingombrare la sede stradale con materiale ed attrezzi.

Art.2 - (Sulla incolumità pubblica) - Dovrà essere adottata segnaletica di pericolo, direzione ed indicazione sia diurna che notturna per la tutela della pubblica incolumità e la sicurezza del traffico veicolare ( a norma del vigente codice stradale , del Reg.to Edilizio e dell'ISPESL ex ENPI) ed impiegando personale che disciplini la circolazione. A tal fine potrà richiedere disposizioni che verranno impartite di volta in volta dal Com.do di Polizia Urbana e dall'Ufficio del Traffico con i quali il personale addetto ai lavori prenderà preventivi contatti.Gli orari delle lavorazioni dovranno rispettare il Reg.to di Polizia Urbana ai fini della tutela dai rumori molesti.Il mancato riscontro alla richiesta di disposizioni non esime in ogni caso la responsabilità congiunta dell'Ente e dell'Impresa.E' richiamato l'Art.12 del Reg.to.

Art.3 - (Rinterri) - Nei lavori di rinterro dei cavi, dovrà provvedersi alla compattazione meccanica mediante mezzi idonei costipanti (piastra vibrante o altro), a strati successivi non superiori a cm.30 e fino a raggiungere una densità pari al 90% della densità Proctor-Med. compresa umidificazione, impiegando idonei materiali con esclusione di quelli argillosi.

Art.4 - (Ripristini) - Il ripristino delle sovrastrutture dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte con le medesime caratteristiche costruttive e tecnologiche di quelle esistenti, mediante il rifacimento totale delle stratificazioni rimosse nell'ordine della loro



costituzione, quand'anche esistessero altre pavimentazioni sotto il manto bituminoso (ossatura, massicciata, pietrisco, eventuale pavimentazione preesistente, manto e tappeti bituminosi, basolati, pavimentazione dei marciapiedi, zanelle, ecc.). Il ripristino dovrà garantire l'uniformità di resistenza dell'intera sede stradale (fondazione e pavimentazione); inoltre i manti bituminosi saranno stesi con macchine finitrici e cilindrali con compressore.

Art.5 - (Danni) - Se con l'impiego di mezzi meccanici si dovessero verificare danni alla pavimentazione stradale fuori tracciato, si dovrà provvedere al loro ripristino con tutte le modalità di cui al precedente Art.4.

Art.6 - (cordoni e zanelle) - I cordoni, le zanelle ed i basolati interessati dai lavori dovranno essere rimossi in corrispondenza degli attraversamenti, risituati previa rifilatura o sostituiti, in caso di rottura, su sottofondo costituito da cm.15 di pietrisco calcareo e cm.20 di c.a.s. dosato a 2,5 ql. di cemento, con sigillatura dei giunti mediante malta fine cementizia.

Art.7 - (Mantenimento della sagoma) - Fino al completo consolidamento della carreggiata e dei marciapiedi, periodicamente, dovranno essere ricaricati gli eventuali avvallamenti e cedimenti che dovessero manifestarsi, finché il fenomeno non si sarà esaurito definitivamente. Si dovrà aver cura di evitare risalti o cordature d'asfalto, garantendo il perfetto piano al manto d'asfalto, come dovrà presentarsi all'atto della riconsegna delle arce alla Amm.ne concedente.

Art.8 - (Spostamento dei servizi) - Si dovrà provvedere, a propria cura e spese, secondo Reg.to, allo spostamento di tutte le opere entro e fuori terra del titolare della concessione di sottosuolo, a richiesta di questa civica Amm.ne per motivi di pubblico interesse.

Art.9 - (Mantenimento delle accessibilità ed effetto sui terzi) - Dovranno essere adottate tutte le misure e cautele atte a garantire la pubblica e privata incolumità evitando difficoltà al funzionamento delle attività degli esercizi prospicienti e comunque contermini ai lavori. Dovranno essere garantiti gli accessi ad altre strade, quantunque private ed alle proprietà pubbliche e private in genere, nonché dovranno essere salvaguardati gli altri impianti (idrici, elettrici, telefonici, fognanti, ecc., a chiunque appartenenti), le segnaletiche stradali e pubblicitarie e l'ambiente in senso lato in quanto coinvolto dalle lavorazioni.

Art. 10 - (responsabilità) - Rimane esplicitamente stabilito, come da Reg.to, che il titolare della autorizzazione dovrà provvedere a quanto sopra a sua cura e spese e, pertanto, resterà responsabile a qualsiasi effetto di eventuali danni e incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della costruzione e manutenzione delle opere oggetto della presente autorizzazione, restando di conseguenza completamente sollevata questa Amm.ne Com.le, nonché i funzionari ed agenti da essa dipendenti.

Art. 11 - (Sollevamento dell'Amm.ne da molestie e rivalse) - L'Amm.ne Com.le, con i suoi dipendenti, sarà tenuta sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, civile e penale, che per dato e per fatto della presente concessione, potesse provenire da terzi, intendendosi che l'autorizzazione stessa viene assentita senza pregiudizio di terzi. Qualora il titolare della concessione mostri nei fatti comportamento tale da vanificare il disposto del presente articolo, l'Amm.ne Com.le si riserva di revocare la concessione di sollosuolo o di non concedere ulteriori autorizzazioni sino alla eliminazione della molestia precedente. Si richiama l'ultimo comma dell'Art. 14 del Reg.to.

Art. 12 - (Idoneità dei ripristini) - I lavori di ripristino dovranno essere assistiti e controllati da personale tecnico di fiducia del titolare della autorizzazione e la loro idoneità dovrà risultare dal certificato di regolare esecuzione emesso dal D.L. eventualmente, ai sensi dell'ultimo comma delle premesse, suffragato da certificati emessi da Laboratorio autorizzato con D.L. LL.PP. ai sensi della Legge n° 1086 e successive integrazioni.

Le prove di minima sono elencate alla pag. .... del presente Disciplinare.

Il certificato di regolare esecuzione dovrà, tra l'altro, fare specifico riferimento all'osservanza delle norme di cui al presente Disciplinare.

Art. 13 - (Sagome) - I ripristini delle pavimentazioni stradali e dei marciapiedi non devono alterare o modificare i profili e le sagome stradali sia longitudinalmente che trasversalmente.

Art. 14 - (Attraversamenti) - Gli attraversamenti vanno ripristinati con particolare cura in modo da non costituire ostacolo, per cui i ripristini devono essere sufficientemente allargati onde evitare sobbalzi ai veicoli in transito. In ogni caso l'allargamento minimo non deve essere inferiore ad 1,5 volte la larghezza del cavo richiesto.

Art.15 - (Segnaletica stradale e pubblicitaria) - Le segnaletiche per la circolazione, sia verticali che orizzontali vanno opportunamente ripristinate se interessate dalle lavorazioni autorizzate; analogamente vale per le insegne pubblicitarie. In sostanza il manufatto stradale, inteso come sistema, va riportato allo status quo ante.

Art.16 - (Inosservanze, slittamento del termine della garanzia) - L'eventuale inosservanza delle norme di cui al presente Disciplinare e Reg.to, o delle regole dell'arte, il verificarsi di eventuali danni alle opere stradali interessate dai cavi stessi, o l'accertamento di irregolarità del piano stradale in corrispondenza dei cavi ripristinati, costituiscono obbligo per il titolare della autorizzazione a provvedere con immediatezza al ripristino o ai provvedimenti necessari alla rimozione delle cause del degrado.

Lo scorrere del periodo di garanzia, di cui al 1° comma delle premesse del presente Disciplinare, viene interrotto all'atto degli accertamenti di cui al 1° comma del presente articolo, per cui il termine viene conseguenzialmente spostato decorrendo nuovamente il periodo dalla data dell'accertata eliminazione dell'irregolarità.

In caso di inottemperanza al presente articolo, o di mancato intervento da parte del titolare entro 15 gg. dalla segnalazione trasmessa dall'Amministrazione Comunale, quest'ultima provvederà in proprio in danno dell'Ente esecutore dei cavi, senza ulteriori preavvisi.

Nei casi in cui le suddette irregolarità costituiscano pericolo alla pubblica incolumità ed alla circolazione, ad insindacabile giudizio dell'U.T.C., quest'ultimo è autorizzato ad intervenire, senza preavviso, effettuando interventi minimi atti a rimuovere il pericolo. Di ciò sarà data notizia al titolare della autorizzazione, affinché provveda, ai sensi del presente Reg.to e Disciplinare, ad eliminare il degrado e le sue cause.

Art.17 - Gli articoli precedentemente elencati dovranno essere comunque rispettati anche qualora in contrasto con la normativa di dettaglio di seguito trascritta:

\*\*\*\*\*

#### B)- Normativa specifica:

##### Art.1 - Preparazione dello scavo:

1.1. - Si procederà alla segnalazione di tutti quei servizi che possono interessare lo scavo, di norma mediante gesso o polvere di

gesso o altro a seconda del tipo di pavimentazione.

1.2. - Per le strade e marciapiedi con pavimentazioni in asfalto si procederà al taglio del manto e della fondazione con martello pneumatico o meglio con macchine continue (chipper o coltelli) a seconda della convenienza tecnica ed in ogni modo eseguendo un taglio a spigolo vivo ed ad andamento perfettamente lineare per consentire il perfetto ripristino, ed avente larghezza minima pari a 1,5 volte la larghezza dello scavo.

1.3. - Per le strade e marciapiedi con pavimentazioni in lastricato calcareo o vulcanico, in acciottolato, in cubetti di porfido, in piastrelle di cemento o di asfalto, ecc., quando anche sottoposte al manto bituminoso, si procederà alla demolizione manuale o con martello pneumatico della pavimentazione ed all'accatastamento di quei materiali reimpiegabili per il successivo ripristino, con l'obbligo della sostituzione degli elementi rotti, spezzati o comunque danneggiati, con altrettanto materiale nuovo avente le medesime caratteristiche e dimensioni. Tale obbligo è esteso anche alle zone limitrofe agli scavi, con l'accorgimento d'inserire idonei cunei di ferro tra le lastre per assicurare la tenuta della pavimentazione smossa dalle lavorazioni.

## Art. 2 - Scavo

2.1. - Gli scavi verranno di norma eseguiti a macchina con escavatrici discontinue a cucchiaio rovescio escludendo però, per salvaguardare la pavimentazione esistente, l'impiego di mezzi cingolati non attrezzati per operare su strade asfaltate. Verrà ammesso lo scavo con macchine continue in quei tratti nei quali si è accertata l'assenza di servizi. Gli scavi verranno invece eseguiti a mano in tutti quei tratti ove comprovate esigenze tecniche lo richiederanno e comunque sempre in prossimità degli attraversamenti di servizi.

2.2. - Le dimensioni delle sezioni di scavo corrisponderanno di norma alla sez. minima necessaria. Per terreni poco consistenti o zone di riporto si provvederà ad operare pontellature, sbadacchiature e per casi particolari anche a tutta cassa.

2.2.3. - Gli scavi a mano o a macchina, relativi alla formazione di nicchie per le prese di derivazione all'utenza o per la connessione delle varie tratte di condotta, saranno di dimensioni adeguate alle reali necessità.

2.3. - Nei tratti stradali interessati dagli scavi verranno disposte segnalazioni regolamentari diurne e notturne, costituite da appositi cavalletti, cartelli e fanali. Ad integrazione verrà posta adeguata

segnaletica, preavvisante dei lavori in corso, a distanza adeguata dalle lavorazioni.

In corrispondenza di attraversamenti stradali a cielo aperto, in tutti quei casi per i quali sarà necessario, in accordo con i competenti uffici comunali, verranno posti in opera semafori mobili provvisori o si ricorrerà alla prestazione di personale che svolge compiti di moviere.

2.4. - (contenimento dei disagi al traffico ed all'ambiente) - Allo scopo di limitare i disagi che potrebbero derivarne alla viabilità, per ogni cantiere non verranno lasciati contemporaneamente aperti tratti di scavo di lunghezza superiore a 500mt. e comunque in presenza di specifiche esigenze, in particolare per gli interventi nel centro storico, l'attraversamento e la lunghezza degli scavi saranno concordati con l'U.I.C.

Sempre per il medesimo scopo, gli scavi per attraversamenti di strade saranno eseguiti, in accordo con le competenti Autorità e con il seguente ordine di preferenza:

2.4.1. - A mezzo trivella:

A cielo aperto:

a) - Interessando alternativamente ed in successione le due metà della carreggiata

b) - Interessando tutta la carreggiata, ma assicurando la continuità del piano viabile a mezzo di ponti di servizio e passerelle.

c) - Interessando tutta la carreggiata e deviando il traffico su strade adiacenti. Gli accessi carrai e pedonali ai fabbricati saranno pure assicurati a mezzo opportune opere provvisorie. In ogni caso saranno sempre garantite le condizioni di sicurezza di cui al precedente comma 2.3.

Art. 3 - Rientro:

3.1. - Dopo la posa delle tubazioni, lo scavo sarà riempito, fino ad un'altezza di cm.20 sopra la generatrice superiore del tubo, con sabbia, oppure con materiali aridi sferoidali di granulometria sino a 7mm, esenti da cloruri, ed anche essi adeguatamente compattati fino a raggiungere una densità pari al 90% della densità massima Proctor-Mod, compresa adeguata umidificazione, al di sopra dello strato precedente.

3.2. - Il piano di appoggio della tubazione non deve presentare in alcun modo scabrosità tali da danneggiare il rivestimento della tubazione stessa. In caso contrario, prima della posa verrà steso uno strato di cm.10 di sabbia. Di conseguenza lo scavo verrà approfondito di uguale misura in maniera tale che il piano di appoggio della condotta risulti alla profondità di cui al comma 2.2. del precedente articolo.



3.3. - Sopra lo strato di cui al punto 3.1., il rinterro sarà eseguito con materiale di risulta, escluso le materie argillose, qualora sia ritenuto utilizzabile. Diversamente verranno utilizzati materiali aridi di idonea granulometria.

3.4. - Lo strato superficiale del rinterro, fino a raggiungere una quota che consenta il successivo assestamento del terreno, potrà essere eseguito con materiale arido (pietrischetto stabilizzato), chiuso da un velo di emulsione bituminosa stesa a freddo, in modo da consentirvi la circolazione del traffico per almeno 20gg; nonché consentire un primo assestamento prima del ripristino della pavimentazione con le modalità del seguente Art.4. Il materiale per il rinterro dovrà essere opportunamente compattato con piastra vibrante o rulli a strati non superiori 30cm., sino a raggiungere la densità di cui al precedente comma 3.1. ed all'Art.3 del Capo A (Norme Generali).

3.5. - Al fine di poter effettuare a perfetta regola d'arte il ripristino della pavimentazione manomessa ed evitare cedimenti negli scavi, saranno adottati tutti gli accorgimenti della buona tecnica ed in particolare la sostituzione del materiale proveniente dagli scavi per il rinterro con le modalità di cui ai commi 3.1., 3.2., e 3.3. In ogni caso qualora venissero a verificarsi avvallamenti nei rinterri, si provvederà alla immediata ricarica dei tratti interessati con pietrischetto stabilizzato.

#### Art.4 - Ripristini di strade

##### 4.1. - Strade in genere

##### 4.1.1. - Strade con ossatura

##### 4.1.1.1. - Generalità

Dopo aver accertato l'avvenuto assestamento del terreno, alla scadenza del termine di cui al comma 3.4. del precedente articolo, si darà corso alla esecuzione dei ripristini della pavimentazione. Verrà pertanto approntato uno scavo di cassonetto di profondità di cm.25 e comunque in relazione al sottofondo della pavimentazione esistente. Il cassonetto non sarà in alcun caso minore di 30cm. rispetto alle dimensioni dello scavo sottostante.

##### 4.1.1.2. - Strade asfaltate

Nel cassonetto sarà steso uno strato di sottofondo di ghiaia in natura dello spessore di circa 25 cm. reso, con esclusione di parti argillose o gelive, compattata debitamente con piastra vibrante o rullo.

Sarà successivamente steso, con idonee macchine vibrofinitrici, uno strato di fondazione in conglomerato bituminoso sabbio-ghiaioso (binder-chiuso) agglomerato a caldo a 180°, previa spruzzatura del sottofondo con emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg.17/mq e rullato con compressori vibranti da 8 tonn. Il bitume d'impasto avrà penetrazione 80/100 e sarà pari al 4,50 + 5,50 sul peso del conglomerato. Il tutto compatibilmente al rispetto del disposto di cui all'articolo 4 del Capo A (Norme generali). Ovvero lo scavo di cassonetto dovrà essere utilizzato per ricostituire nell'ordine e con gli spessori originali, le sovrastrutture stradali esistenti.

Entro 90 gg. qualora le condizioni meteorologiche lo permettano, dopo la spruzzatura di ancoraggio di Kg.0,80/mq con emulsione bituminosa, sarà steso con vibrofinitrice un manto di usura in conglomerato bituminoso confezionato a caldo a 180° con bitume di penetrazione 80/100 al 5,50 + 6,50% del peso degli inerti.

Il conglomerato sarà confezionato con graniglie silicee a massa chiusa, con additivi di polvere di roccia asfaltica e filler dello spessore compresso con l'ondem da 8 ton. non inferiore a cm3 e comunque eguale a quello esistente, della larghezza costante, risultante dopo le varie operazioni in misura non inferiore ad 1,50 volte la larghezza dello scavo, non escluso l'obbligo della metà carreggiata, previa scarificazione o fresatura, per garantire il regolare raccordo alla pavimentazione esistente.

Ferme restanti le caratteristiche e qualità dei materiali sopra descritte, il titolare della autorizzazione potrà, se lo riterrà opportuno senza che per questo possano ridursi o modificarsi le sue responsabilità, in luogo del sistema precedente, operare il ripristino nel modo seguente:

#### 4.1.1.2/bis

Effettuato il rinterro con le modalità di cui al comma 3.1., 3.2. e 3.3., o con cls alveolato, il titolare dell'autorizzazione procederà al ripristino dell'ossatura e degli strati stradali come esistenti escluso il tappeto di usura. Conseguenzialmente lo strato di binder, che dovrà essere del tipo chiuso per evitare infiltrazioni, sarà eseguito con spessore comprensivo di quello del tappeto di usura e sino a raggiungere




una quota che consenta il successivo assestamento del terreno.

Verificato l'avvenuto assestamento alla scadenza del termine di almeno 90gg., si dovrà procedere alla fresatura dello strato superficiale, per una larghezza non inferiore ad 1,5 volte la larghezza dello scavo sottostante o maggiore in funzione della larghezza della fresa, ovvero pari alla larghezza del taglio praticato sul tappeto di usura con le modalità prescritte dall'art. 1.2.

Il ripristino sarà quindi completato con l'esecuzione del tappeto di usura come da art. 4.1.1.2., avendo l'accortezza di spazzolare preventivamente il cavo e di stendere con cura lungo i bordi adeguata quantità di emulsione bituminosa per assicurare la sigillatura del tappeto a quello esistente.

#### In sintesi:

#### Soluz. A:




Questa soluzione è basata sull'assestamento del riempimento sottoposto all'azione del traffico veicolare in aggiunta al compattamento eseguito in corso d'opera. Quindi sull'ulteriore assestamento esercitato sulle sovrastrutture stradali nel successivo periodo di 90gg.

Si è però notato che gli automobilisti, a causa del mancato mantenimento del velo di emulsione bituminosa protettivo dei materiali di riempimento durante il 1° periodo di 20gg., tendono a non percorrere il cavo, non ottenendosi così sia il mantenimento delle condizioni di

traffico, che il compattamento del cavo.

Pertanto, pur ritenendo che il metodo suddetto debba offrire le maggiori garanzie di tenuta ai fini dei successivi cedimenti, il titolare della autorizzazione, se lo ritiene opportuno, potrà adottare la seconda soluzione o altra nell'esercizio delle proprie responsabilità.

#### SOLUZIONE:



Questa soluzione prevede il ripristino dello status quo ante e dello strato di binder appena terminato il compattamento del riinterro sino all'intradosso dell'ossatura stradale.

Ciò potrà consentire di lasciare il cavo all'azione del traffico veicolare subito dopo i lavori, con conseguente vantaggio per la circolazione, e di contenere, rispetto la soluz. precedente, la frequenza degli interventi di mantenimento del cavo sino al ripristino del tappeto di usura; nonché di evitare lo scavo di cassonetto.

Restano ovviamente, in entrambe le soluzioni o di altre eventualmente adottate dal titolare della autorizzazione, intatte le responsabilità di buona riuscita delle lavorazioni e di mantenimento del cavo sino al completamento dei ripristini.

#### 4.1.1.3. - Strade in lastricato o in mattonato:

Nel cassonetto sarà steso uno strato di sabbia lavata e successivo

strato di cls al 2% di cemento 325, sul quale verranno posati i lastroni preventivamente lavorati nei setti a perfetto squadro, nella stessa posizione dalla quale sono stati tolti o i mattoni precedentemente rimossi con malta cementizia al 4% su letto di posa e nei setti.

Successivamente si procederà alla sigillatura dei giunti con impasto a caldo di bitume purissimo, polvere di asfalto e spargimento di sabbione a bitumatura compiuta per una profondità di almeno cm.3 previa loro accuratissima pulizia.

#### 4.1.1.4. - Strade rivestite in cubetti di porfido o in acciottolato :

Nel cassonello sarà steso uno strato di cm.20 di cls magro dosato a q.m.c. 2,00 di cemento 325 e successivamente saranno collocati nella medesima foggia i cubetti di porfido o i ciottoli su un letto di sabbia e cemento dello spessore preesistente e successivo spolvero di cemento per la chiusura delle connessioni.

#### 4.1.1.5. - Strade bianche con ossatura :

Nel cassonello sarà steso a mano e serrato con scaglie uno strato di scapoli di pietra dello spessore di cm.20 e ghiaia per massicciata stradale dello spessore reso di 10 cm., debitamente compattato con piastra vibrante da 16 a 18 ton. per ricostituire l'ossatura.

Verrà poi steso un'ulteriore strato di cm.5 di materiale di saturazione, di ghiaia di fiume o brecciamine di pezzatura cm.2-4 e sabbione e successivamente rullato.

#### 4.1.1.6. - Strade bianche senza ossatura :

Sopra il terreno costipato, di cui al comma 3.3. del precedente articolo 3, verrà steso uno strato di cm.5 di ghiaia di fiume o di brecciamine di pezzatura cm.2-4 e successivamente rullato.

---

### Art.5 - Ripristino di marciapiedi :

#### 5.1. - Generalità :

Vale quanto riportato al comma 4.1.1.1. del precedente art., con la precisazione che la profondità del cassonello non potrà essere definita a priori, ma sarà adeguata al tipo di ripristino da effettuare.

#### 5.2. - Preparazione del sottofondo :

Nel cassonetto sarà steso, ove occorresse, uno strato di ghiaia in natura dello spessore di circa cm.10 debitamente compattato con piastra vibrante o rullo. Sarà successivamente steso uno strato di circa 10cm. di cls magro dosato a ql/mc 2,50 di cemento 325, che dovrà servire come supporto per i vari tipi di pavimentazione a finire di cui ai punti seguenti.

#### 5.3. - Cordoli :

Sulla fondazione di cui all'Art.6 del Capo A, verranno posate le cordonature dei marciapiedi preventivamente rilavorate e attestate a squadra nei setti e se inutilizzabili sostituite con altre nuove aventi le medesime dimensioni, sia esse in pietra o cemento prefabbricato, i giunti verranno sigillati con boiaccia di puro cemento.

#### 5.4. - Marciapiedi asfaltati :

Sul predetto supporto di cls (comma 5.2.), previa accurata pulizia della superficie e successiva spruzzatura di emulsione bituminosa al 55%, si procederà alla stesa del manto dello spessore pari a quello preesistente e comunque non inferiore a cm.3, di asfalto colato al 60% di polvere di roccia asfaltica e con il 5% di bitume più sabbia e graniglia.

#### 5.5. - Marciapiedi in cemento :

Sul predetto supporto verrà stesa una cappa superiore in malta di cemento a ql/mc 5,00 di cemento, spessore eguale a quello preesistente e comunque non inferiore a cm.2 e spolvero di cemento puro tipo 325, lisciato e boggiardato.

#### 5.6. - Marciapiedi in cubetti di porfido :

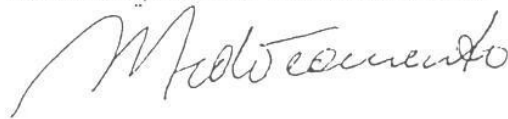
Sul predetto supporto di cls verrà steso uno strato di sabbia e cemento di adeguato spessore e su di esso saranno collocati i cubetti di porfido sigillati con bitumatura. Si richiama quanto indicato al comma 4.1.1.1.4. del precedente art.4.

#### 5.7. - Marciapiedi in mattonelle di asfalto, di cemento, di gres, ecc. :

Sul predetto supporto in cls, verrà steso uno strato di malta cementizia di alleggerimento sulla quale verranno posate le mattonelle e gli interstizi verranno sigillati con boiaccia di puro cemento.

Il ..... 1989

L'Ing. Capo della Sez. Strade U.T.C.  
(Dot. Ing. Nicola Medicamento)



## ENCO DEI CONTROLLI DI MINIMA

RE:

### Piani di posa dei rilevati:

Determinazione del grado di costipamento relativo secondo C.N.R. n°8 del 25.10.67 e n°22 del 3.2.72.

Oppure la prova seguente (n°2):

Prova di carico su piastra di 30cm di diametro secondo C.N.R. n°9 del 11.12.67 (più considerarsi alternativa alla precedente)

### -- Rilevati e piani di posa delle fondazioni in trincea:

- Analisi granulometrica

- Prova di carico su piastra di 30cm. di diametro oppure la prova seguente.

- Determinazione del grado di costipamento relativo.

Per rilevati di altezza maggiore di 50cm è consigliabile effettuare le prove dei ponti 2 e 3 anche su uno strato intermedio oltre che sull'ultimo strato.

### )- Fondazioni in misto granulare:

- Analisi granulometrica

- Prova di carico su piastra di 30 cm. di diametro.

- Determinazione del grado di costipamento relativo.

Note:

)- E' consigliabile effettuare la classificazione e l'analisi ometrica, ove richiesto, per ogni tipo di materiale impiegato.

b)- L'analisi granulometrica, per essere rappresentativa delle caratteristiche del materiale, deve essere effettuata su campioni di almeno:

- 15 Kg per dimensioni inferiori a 40mm.
- 40 Kg per dimensioni inferiori a 100mm.

c)- La prova di carico su piastra e la determinazione del grado di costipamento relativo dovrebbero essere effettuate ogni 3000mq con un minimo di 2 prove per ogni tipo di materiale.

d)- La prova di carico su piastra di 30 cm. di diametro può essere effettuata su tutti i materiali con dimensioni inferiori a 10 cm.; per dimensioni maggiori si devono utilizzare piastre di diametro superiore tenendo presente che, il modulo di deformazione determinato con tali piastre, a parità di altre condizioni, risulta minore di quello ottenibile con piastra di 30cm.

e)- La determinazione del grado di costipamento relativo è normalizzata per materiali inferiori a 5 ~6 cm. e che comunque non contengono più del 35% di elementi di dimensioni superiori a 30mm.

Quando tali condizioni non sono verificate, l'esperienza suddetta può essere effettuata solo introducendo dei fattori correttivi di difficile definizione che lasciano quindi un sensibile grado d'incertezza nei risultati.

#### Conglomerati bituminosi :

##### D) - Strato di base :

- 1 - Determinazione della percentuale di bitume secondo C.N.R. n°38 del 21.3.73.
- 2 - Analisi granulometrica.
- 3 - Prova Marshall secondo C.N.R. n°30 del 15.3.73.

##### E) - Binder e strato di usura :

- 1 - Determinazione della percentuale di bitume
- 2 - Analisi granulometrica

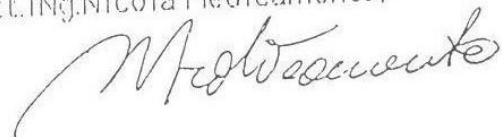


- 3 - Prova Marshall.
- 4 - Determinazione della percentuale dei vuoti residui su provino Marshall secondo C.N.R. n° 39 del 23.3.73.

REDAZIONE DEL DOCUMENTO

Bari il ..... 1989

L'Ing. Capo della Sez. Strade U.T.C.  
(Dott. Ing. Nicola Medicamento)



COMUNE DI BARI  
UFFICIO TECNICO  
SEZ. STRADE

LAVORI DI MANOMISSIONE DEI PIANI STRADALI

VERBALE DI ACCETTAZIONE DELLA ULTIMAZIONE

Oggi, .....,  
il sottoscritto.....  
funzionario dell'U.T.C., DISTA la comunicazione dell'Ente.....  
del giorno....., si è recato nelle vie.....  
.....  
ove ha avuto la presenza del Sig.....  
incaricato dell'Ente predetto.  
Alla presenza continua degli intervenuti si è constatato che i  
lavori di che trattasi, autorizzati con nota n°..... del gior-  
no....., e consistenti in.....  
.....  
SONO ULTIMATI e non mostrano, allo stato, per quanto desumi-  
le dalla semplice osservazione dei luoghi, violazioni alle norme  
di cui al Reg.to sui cavi approvato con Del.G.M. n°.....del  
.....  
Pertanto a datare dal presente verbale decorrono i termini di  
garanzia di cui al 1° comma della premessa al Disciplinare tec-  
nico, salvo gli adempimenti di cui all'art.16 del suddetto Disci-  
plinare e previsti dal Reg.to.  
La riconsegna all'Amministrazione delle aree pubbliche occupate dai la-  
vori, subordinata alle verifiche di cui all'art.7 del Reg.to, sarà  
pertanto verbalizzata non prima di 12 mesi dalla data del pre-  
sente verbale e non oltre 90 gg.(art.7, 2° comma del Reg.to),  
salvo slittamento del suddetto periodo ai sensi dell'art.16 del  
Disciplinare.  
Il presente verbale viene redatto anche ai fini della tassa di  
occupazione del suolo pubblico.  
Scritto, letto e confermato.

Per l'Ente.....

Per il Comune.....

COMUNE DI BARI  
UFFICIO TECNICO  
SEZ. STRADE

LAVORI DI MANOMISSIONE DEI PIANI STRADALI

PROCEEDA DI RICONSEGNA DELLE AREE OCCUPATE DAI LAVORI

Oggi:.....  
il sottoscritto.....  
funzionario dell'U.T.C., DISTA l'istanza avanzata dall'Ente il giorno.....  
....., si è recato nelle vie.....  
.....  
ove ha avuto la presenza continua del Sig.....  
incaricato dell'Ente suddetto.

Alla presenza continua degli intervenuti, CONSTATATO che  
l'osservazione dei luoghi non mostra violazioni al Reg.to sui cavi,  
approvato con Del.G.M. n°..... del ....., il sottoscritto  
funzionario PRENDE IN CONSEGNA le aree di che trattasi ai sensi  
dell'Art.7 del Reg.to suddetto.

Decadono pertanto le responsabilità dell'Ente di cui all'art.7/bis  
del suddetto Reg.to, rimanendo però impregiudicate le  
responsabilità di cui all'ultimo comma del su richiamato art.7.

Scritto, letto e confermato.

Per l'Ente.....

Per il Comune.....



COMUNE DI BARI

Protocollo n. 9104

Risposta a nota n. / del

Allegati n.

Oggetto: Regolamento sui cavi stradali - Modalità norme transitorie approvate con D.G. n.342 del 12/06/2012.  
Adempimenti.

**ANTICIPATA VIA FAX**

080 - 5723586

All'A.Q.P. Direzione Industriale  
c.a. ing. Antonio De Leo  
Viale Orlando - 70123

080 - 5723692

All'AQP Direzione Industriale  
Macro Area Bari-BAT  
c.a. dott.ssa Portincasa  
V.le Orlando - 70123  
BARI

051 - 321106

All'Impresa SITE S.p.a.  
Via Del Tuscolano, 15 - 40128  
BOLOGNA

080 - 2352742

Alla Direzione ENEL  
c.a. Ing. F. Vecchio  
Via Angiuli, 11 - 70126  
BARI

080 - 5312977

Alla Direzione A.M.GAS  
c.a. Ing. Bisceglia  
Via Accolti Gil- Z.I. - 70128  
BARI

080 - 5085099

Alla Direzione TELECOM  
c.a. Ing. Lasorsa  
Via Oreste - 70123  
BARI

06 - 41862508

Alla Direzione TELECOM  
c.a. Ing. Bello  
Via Torre di Mizzo - 70126  
BARI

080 - 0998577

Alla Direzione FASTWEB  
P.zza Moro 37 - 70121  
BARI

081 - 19992658

Alla Direzione WIND  
Campi Flegrei 34 - 80078  
POZZUOLI (NA)


06 - 83174635

Alla Direzione WIND  
c.a. sig. Ruggiero  
Via Zippitelli, 19 Z.I. - 70128  
BARI

Ripartizione Infrastrutture, Viabilità ed Opere Pubbliche

Settore Mobilità Urbana

del 14 GEN. 2013



08 gennaio 2013

L'istruttore dir.vo amministrativo: sig.ra Maria Francesca Catalano  
Via Giulio Petroni, 103 70124 - Bari- tel. 080/5772758 - fax 080/5772819 - rip.lavoripubblici@comune.bari.it

Doc. trasm. da:

e.p.c.

Al Sig. Sindaco  
Al Direttore Generale  
Al Comando di Polizia Municipale  
Al Direttore Ripartizione Patrimonio  
Al Direttore dell'AMTAB  
Alla Ripartizione Infrastr., Viabil. ed OO.PP.  
- Settore Traffico  
- Settore Tecnologico  
c.a. ing. Valeria Quartulli  
c.a. ing. Pasquale Capezzuto

Al Nucleo di Sorveglianza Scavi  
c/o Comando di P.M.  
Ufficio di Polizia Giudiziaria  
c.a. Mar. Ilo Ruggieri e Mar. Ilo Barberio  
Via Aquilino, 19  
70125 BARI

Al Nucleo Sorveglianza Scavi  
Ufficio Tecnico Decentrato  
geom. Palasciano c/o III Circoscrizione  
geom. Manicone c/o VI Circoscrizione  
LORO SEDI

080 - 5774820  
080 - 5774207

Con la presente si interessano le Società in indirizzo ad attenersi scrupolosamente a quanto impartito con le modalità transitorie approvate con D.G. n.342 del 12/06/2012, che ad ogni buon fine si allegano in copia. In particolare, alla pagina 2 del punto a) RAPPORTI CON IL COMUNE, comma 1 e 2, si richiama l'attenzione ad indicare il numero di telefono mobile, reperibile 24 ore su 24, del Responsabile di cantiere da inserire su tutte le comunicazioni, comprese le richieste di autorizzazione agli scavi.

Si precisa, altresì, che in caso di inottemperanza non saranno prese in considerazione le richieste pervenute al Settore scrivente.

Il Responsabile della Pos. Manutenzione  
geom. **Giuseppe Costantino**

Rip.ne Infrastrutture, Viabilità ed OO.PP.  
Il Direttore  
dott. ing. **Maurizio Montalto**



All'esito degli incontri tra le sottoelencate Aziende e l'Amministrazione Comunale di Bari si è deciso di procedere alla stipula di un Protocollo d'intesa finalizzato a garantire modalità operative tra le parti per conseguire livelli ottimali nel ripristino delle carreggiate stradali oggetto di lavori di scavo per gli interventi nel sottosuolo.

L'Amministrazione Comunale si impegna a rivisitare l'attuale Regolamento predisponendo un nuovo schema regolamentare da concertare con i soggetti pubblici e privati interessati, da sottoporre entro il 30/12/2011 all'attenzione del Consiglio Comunale per la relativa approvazione.

Nelle more della nuova regolamentazione, l'Amministrazione Comunale si impegna, al fine di conseguire la razionalizzazione degli interventi, minori disagi per i cittadini e migliori condizioni per la sicurezza stradale a:

- 1 Coordinamento dei Lavori: veicolare attraverso una specifica mailing list tutte le richieste di autorizzazione per l'apertura di cantieri per scavi stradali;
- 2 Semplificazione delle modalità di comunicazione: attivare un indirizzo di posta elettronica certificata per la comunicazione di inizio delle attività e per quelle riguardanti i ripristini effettuati sia intermedi che conclusivi, ferme restando le prescrizioni del vigente regolamento sulla presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori da trasmettere a tutti gli uffici competenti;
- 3 Accertamento delle violazioni amministrative: eventuali sanzioni saranno notificate, in via sperimentale, alla persona giuridica titolare dell'autorizzazione agli scavi;
- 4 Interventi sui tombini stradali: Fermo restando che resta a totale carico delle Società gestori di sottoservizi, l'onere del monitoraggio e successivi interventi di ripristino e messa in quota in sede stradale o di marciapiede di tutti i tombini ceduti e presenti sulla viabilità cittadina (interventi disciplinati dall'art. 10), per gli interventi limitati agli stessi che non comportano manomissione della sede stradale, si applica l'art 19 L.241/90 (SCIA,)

La Segnalazione, suddetta può essere inviata anche a mezzo fax alla Ripartizione Patrimonio, e per conoscenza alla Ripartizione Polizia Municipale che effettua i controlli ed alla Ripartizione Mobilità Urbana e Traffico e deve contenere: l'indicazione esatta del tombino rispetto alla carreggiata, l'indicazione della data e durata dei lavori, comunque inferiore a 48 ore, nonché la certificazione sostitutiva di atto notorio che non vi è manomissione della sede stradale e dell'installazione della segnaletica temporanea almeno 48 ore prima dell'avvio dei lavori in base a quanto previsto dal Codice della Strada e dal DM 10.07.2002.

Per gli interventi limitati ai tombini stradali che non comportano manomissione della sede stradale da attuare in corrispondenza delle intersezioni stradali o quelli che richiedono la chiusura alla circolazione veicolare di uno o più sensi di marcia la presentazione della SCIA è preceduta dalla richiesta di adozione del provvedimento di regolazione del traffico stradale alla Ripartizione Mobilità Urbana e Traffico;

E' in ogni caso assicurata l'installazione della segnaletica secondo quanto prescritto dal codice della strada;



5. Profondità degli scavi : il limite minimo di profondità degli scavi resta fissato in base a quanto previsto dal vigente codice della strada (1 metro), fatti salvi gli allacci trasversali alla condotta principale quando questa è ad una profondità inferiore ad mt 1.

Per gli scavi inerenti la posa di rete a fibra ottica, è ammesso utilizzo della tecnica a basso impatto ambientale della mini trincea, in relazione alle caratteristiche delle strade, esclusivamente nelle Circostrizioni I<sup>A</sup> - IV<sup>A</sup> - V<sup>A</sup> - VIII<sup>A</sup> - IX<sup>A</sup>, nonché al di fuori del centro abitato; in tal caso la profondità dello scavo può essere derogata a metri 0,40 con una larghezza di 15 cm, in base al positivo parere tecnico dell'ente circa la effettiva derogabilità della profondità, tenuto conto dello stato dei luoghi;

In ogni caso l'amministrazione ritiene preferibile, ove tecnicamente possibile, l'uso della tecnica a basso impatto ambientale del NO-DIG (spingi tubo), essendo possibile derogare in tal caso agli obblighi di bitumazione delle strade di cui alla successiva lett. b)

**Le Aziende, condividendo la necessità di cui in premessa, si impegnano, oltre al generale rispetto del vigente Regolamento per l'apertura e chiusura dei cavi in sede stradale, in particolare a :**

**a. RAPPORTI CON IL COMUNE:**

1. Individuare e comunicare alla Ripartizione Edilizia Pubblica un responsabile aziendale unico per i rapporti con il Comune di Bari;
2. Evidenziare su qualsiasi comunicazione lavori (Richiesta di autorizzazione agli scavi, fax per lavori urgenti art. 10 ecc.) il numero di telefono mobile reperibile 24 ore su 24 del Responsabile di cantiere

**b. OBBLIGO DI RIPRISTINO DELLE STRADE A SEGUITO DEI LAVORI**, fatti salvi i lavori che non comportano manomissione del manto stradale quali scavi eseguiti con la tecnica del NO-DIG ovvero con la tecnica della mini trincea nel caso in cui sia possibile eseguire lo scavo interamente sotto il cordolo stradale per tutta la lunghezza del tracciato:

**1. Sedi stradali bitumate da non meno 2 anni:**

- per scavi longitudinali eseguiti su strade di larghezza max 10 metri, è d'obbligo ripristinare, previa scarifica e bitumazione, tutta la carreggiata;
- per scavi longitudinali eseguiti su strade di larghezza superiore a 10 metri, è d'obbligo ripristinare previa scarifica e bitumazione la semi carreggiata;
- per scavi trasversali la sede stradale, è d'obbligo ripristinare previa scarifica e bitumazione una fascia non inferiore a 2 metri
- per scavi ricadenti in prossimità del centro della sede stradale, è d'obbligo ripristinare previa scarifica e bitumazione tutta la sede stradale;

**2. sedi stradali bitumate da più di 2 anni:**

- per scavi longitudinali eseguiti su strade di qualsiasi larghezza, è d'obbligo ripristinare almeno 3 metri di carreggiata previa scarifica e bitumazione.



- per scavi trasversali, è d'obbligo ripristinare la sede stradale con una fascia non inferiore a 2 metri previa scarifica e bitumazione.
- c. **SEGNALETICA STRADALE:**
- Provvedere, anche durante i ripristini intermedi, al riposizionamento entro sette giorni, della segnaletica stradale orizzontale, dando precedenza agli stalli per parcheggi ZSR e gli stalli per disabili;
  - i segnali di pericolo obbligo o divieto devono essere ripristinati al momento stesso in cui la strada viene riaperta al traffico.
- d. **TENUTA DEL CANTIERE:**
1. Apporre in prossimità della testata di ogni cantiere anche di durata inferiore ai sette giorni lavorativi apposito pannello (fig. II. 382) recante le seguenti indicazioni:
    - 1- ente proprietario o concessionario della strada;
    - 2- estremi dell'ordinanza di regolazione del traffico;
    - 3- estremi dell'autorizzazione ai lavori
    - 4- indicazione del Direttore dei Lavori
    - 5- denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori;
    - 6- inizio e termine previsto dei lavori;
    - 7- numero telefonico di pronta reperibilità del responsabile di cantiere.
  2. Recintare eventuali scavi non ultimati con rete metallica tipo "dalmine" con tutti gli accorgimenti previsti dalle normative sulla sicurezza dei cantieri mobili e del codice della strada.
- e. **MANUTENZIONE TOMBINI:** con riferimento alle concessioni permanenti di suolo pubblico relativi ai tombini che insistono sulle strade cittadine è d'obbligo, a tutela della pubblica incolumità provvedere al monitoraggio del corretto stato di manutenzione dell'area ed in caso di cedimento del tombino rispetto al piano stradale provvedere al livellamento, con la procedura prevista per i lavori urgenti ex art 10 Reg., previa comunicazione alla Ripartizione Polizia Municipale, Mobilità Urbana e Traffico, al Settore Strade e al Nucleo di Sorveglianza Scavi.
- f. **ART. 10 INTERVENTI DI URGENZA:**
- Per gli interventi la cui esecuzione è indispensabile avvenga immediatamente al fine di rimuovere uno stato di pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, ovvero una situazione di grave pregiudizio per il traffico, il richiedente può procedere alla manomissione del suolo pubblico, alla condizione che ne faccia preventiva segnalazione scritta, inviando planimetria con esatta ubicazione e civico dell'intervento anche a mezzo fax, al Comando di Polizia Municipale, alla Rip. Mobilità Urbana e Traffico, al Settore Strade e al Nucleo di Sorveglianza Scavi.
- Nei casi di cui al comma precedente, il Comando di Polizia Municipale, sommariamente verificato l'esistenza delle situazioni di cui al comma stesso rilascia al richiedente il nulla-osta ai fini della viabilità.
- Considerato che tali interventi di urgenza, ricadono su sottoservizi esistenti su aree già in concessione precedentemente autorizzate, non è necessario ulteriore provvedimento autorizzativo da parte del Settore tecnico, che si riserva comunque di comunicare eventuali prescrizioni di carattere tecnico.
- Si precisa infine, che nel caso in cui l'intervento previsto dall'art. 10 comporti occupazione di nuove aree, il richiedente ha l'obbligo di

regolarizzare la richiesta entro tre giorni e secondo le modalità previste per il rilascio di nuova autorizzazione.  
In mancanza i lavori saranno considerati abusivamente realizzati e sanzionabili secondo quanto previsto dal codice della strada.

Bari, lì

4

Doc. trasm. da:

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIII

BARI, 20 FEBBRAIO 2002

N. 25

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 (L. 260.000) tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34 (L. 2.600). I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33 (L. 20.000), salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 (L. 300.000) oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 (L. 22.000) oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari. Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

#### *Leggi e Regolamenti Regionali*

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2002, N. 3

**“Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico”.**

Pag . 1297

REGOLAMENTO REGIONALE 12 febbraio 2002, N. 2

**“Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Regionale per il Lavoro”.**

Pag.1310

## PARTE PRIMA

---

*Leggi e Regolamenti Regionali*

---

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2002, N. 3

**“Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

## PROMULGA

la seguente legge:

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

la seguente legge:

**Art. 1  
(Finalità)**

1. La presente legge detta norme di indirizzo per la tutela dell’ambiente esterno e abitativo, per la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all’inquinamento acustico proveniente da sorgenti sonore, fisse o mobili, e per la riqualificazione ambientale.
2. Tali finalità vengono operativamente perseguite attraverso la zonizzazione acustica del territorio comunale con la classificazione del territorio medesimo mediante suddivisione in zone omogenee dal punto di vista della destinazione d’uso, nonché la individuazione delle zone soggette a inquinamento acustico e successiva elaborazione del piano di risanamento.
3. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge gli ambienti di lavoro, le attività aeroportuali e quelle destinate alla difesa nazionale.
4. La classificazione del territorio comunale concerne la ripartizione dello stesso in sei zone, classificate secondo quanto disposto dal decreto del Pre-

sidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, come di seguito riportato:

- a) classe I, aree particolarmente protette: *aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione, comprendenti le aree ospedaliere, le aree scolastiche, le aree destinate al riposo e allo svago, le aree residenziali rurali, le aree di particolare interesse urbanistico, le aree di parco;*
- b) classe II, aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: *aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali;*
- c) classe III, aree di tipo misto: *aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali e assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici;*
- d) classe IV, aree di intensa attività umana: *aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali, artigianali e uffici; aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, aree portuali, aree con limitata presenza di piccole industrie;*
- e) classe V, aree prevalentemente industriali: *aree miste interessate prevalentemente da attività industriali, con presenza anche di insediamenti abitativi e attività di servizi;*
- f) classe VI, aree esclusivamente industriali: *aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.*

**Art. 2****(La zonizzazione acustica del territorio)**

1. La zonizzazione acustica del territorio comunale, vincolandone l’uso e le modalità di sviluppo, ha rilevanza urbanistica e va realizzata dai Comuni coordinando gli strumenti urbanistici già adottati con le linee guida di cui alla presente normativa.
2. La metodologia operativa per la classificazione e zonizzazione acustica è definita nell’Allegato Tecnico alla presente legge.



**Art. 3**  
**(Valori limite di rumorosità)**

1. Per assicurare la tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico, si fa riferimento a valori limite del livello equivalente di pressione sonora ponderato in scala "A",  $LeqA[dB]$ , parametro definito dall'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998.
2. Per ciascuna delle sei classi del territorio, riportate nell'articolo 1 della presente legge, non dovranno superarsi i valori limite del livello equivalente di pressione sonora ponderato in scala "A", riferiti al periodo diurno, dalle ore 6.00 alle ore 22.00, e notturno, dalle ore 22.00 alle ore 6.00, che vengono di seguito riportati:

<i>Classi di destinazione d'uso del territorio</i>	<i><math>LeqA[dB]</math> Periodo diurno</i>	<i><math>LeqA[dB]</math> Periodo notturno</i>
I. aree particolarmente protette	50	40
II. aree prevalentemente residenziali	55	45
III. aree di tipo misto	60	50
IV. aree di intensa attività umana	65	55
V. aree prevalentemente industriali	70	60
VI. aree esclusivamente industriali	70	70

3. Per le zone non esclusivamente industriali, oltre i limiti massimi per il rumore ambientale, sono stabilite anche le seguenti differenze, da non superare, tra il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [ $Leq(A)$ ] del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale):

- a) 5 dB(A) per il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [ $Leq(A)$ ] durante il periodo diurno;
- b) 3 dB(A) per il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [ $Leq(A)$ ] durante il periodo notturno.

La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi.

**Art. 4**  
**(Competenze della Regione)**

1. Nell'esercizio delle funzioni e compiti riservati alla Regione di cui all'articolo 12 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 17, la stessa provvede, altresì, a:

- a) tenere e aggiornare, all'interno del sistema informativo ambientale, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), la banca dati rumore, comprensiva della tipologia e dell'entità delle sorgenti sonore presenti sul territorio;
- b) approvare, sulla base dei piani di risanamento comunali e nel rispetto dei criteri di priorità di cui al successivo articolo 5, il piano di intervento per il risanamento dall'inquinamento acustico di cui al successivo articolo 11;
- c) stabilire, per specifiche parti del territorio regionale nelle quali è necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente dal rumore, eventuali limiti massimi di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [ $Leq(A)$ ] inferiori a quelli previsti dal d.p.c.m. 1° marzo 1991;
- d) approvare i piani di prevenzione, conservazione, riqualificazione ambientali per le parti del territorio regionale nelle quali si ritenga necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento acustico derivante da sviluppo urbano, industriale, di infrastruttura o nelle quali sia necessario assicurare una particolare protezione dell'ambiente;
- e) fissare i limiti massimi del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [ $Leq(A)$ ] per le attività temporanee e ricreative svolte all'aperto, soggette ad autorizzazione sindacale in deroga al d.p.c.m. 1° marzo 1991;
- f) tenere e aggiornare, su base semestrale, l'Albo dei tecnici competenti alle misurazioni fonometriche di cui all'articolo 2 della legge 28 ottobre 1995, n. 447.

**Art. 5**  
**(Piano regionale di risanamento)**

1. La Giunta regionale, nell'ambito del piano triennale per l'ambiente di cui all'articolo 4 della l.r. 17/2000, adotta, sentito il Consiglio regionale, il piano regionale degli interventi per il risanamento acustico utilizzando i fondi messi a disposizione dallo Stato o dall'Unione Europea, oltre che eventuali propri fondi, stanziati nelle leggi di bilancio.
2. Nella redazione del piano sono stralciati gli interventi programmati dai Comuni, finanziati con i proventi delle sanzioni amministrative.

**Art. 6****(Interventi di risanamento acustico:  
criteri di priorità)**

1. La Regione, ai fini dell'adozione del piano regionale degli interventi per il risanamento acustico, adotta i seguenti criteri di priorità con i conseguenti punteggi:
  - A. Interventi previsti nelle aree:
    - a) ospedaliera - punti 8;
    - b) scolastiche - punti 6;
    - c) particolarmente protette o prevalentemente residenziali - punti 5;
    - d) di tipo misto - punti 4;
    - e) di intensa attività umana - punti 3;
    - f) prevalentemente industriali - punti 2;
    - g) esclusivamente industriali - punti 1.
  - B. Interventi conseguenti a superamento del limite massimo di Leq in dB(A) per ogni area:
    - a) superiori di 2 dB(A) - punti 1;
    - b) superiori di 4 dB(A) - punti 2;
    - c) superiori di 6 dB(A) - punti 3;
    - d) superiori di 8 dB(A) - punti 4;
    - e) superiori di 10 dB(A) - punti 5.
  - C. Interventi interessanti un numero di abitanti e/o utenti:
    - a) da 0 a 100 unità - punti 1;
    - b) da 101 a 1.000 unità - punti 2;
    - c) da 1.001 a 10.000 unità - punti 3;
    - d) da 10.001 a 50.000 unità - punti 4;
    - e) oltre 50.000 - punti 5.

**Art. 7****(Competenze della Provincia)**

1. Nell'esercizio delle funzioni e compiti assegnati alle Province di cui all'articolo 13 della l.r. 17/2000, le stesse provvedono, altresì, a:
  - a) approvare la zonizzazione acustica e i piani di risanamento dei Comuni, entro tre mesi dalla presentazione degli stessi;
  - b) adottare, in caso di contrasto tra i Comuni interessati, la zonizzazione acustica relativamente ad aree contigue tra i Comuni stessi;
  - c) realizzare e gestire, su tutto il territorio provinciale, avvalendosi dell'ARPA, sistemi di monitoraggio dell'inquinamento acustico.

**Art. 8****(Competenze del Comune)**

1. Nell'esercizio delle funzioni e compiti attribuiti ai Comuni di cui all'articolo 14 della l.r. 17/2000, gli stessi provvedono, altresì, a:
  - a) procedere alla zonizzazione acustica del territorio, provvedendo alla sua trasmissione alla Provincia per l'approvazione;
  - b) adottare e trasmettere alla Provincia, per l'approvazione, i piani di risanamento di cui al successivo articolo 9;
  - c) esercitare le funzioni di vigilanza e controllo su sorgenti sonore mobili e temporanee;
  - d) approvare, avvalendosi dell'ARPA, i piani di risanamento delle imprese di cui al successivo articolo 10;
  - e) eseguire campagne di misura del rumore procedendo all'analisi dei dati raccolti e alla valutazione del disturbo, con lo scopo di individuare la tipologia e l'entità dei rumori presenti sul territorio;
  - f) adottare ordinanze per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento e riduzione di tutte le emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

**Art. 9****(Adempimenti e poteri sostitutivi)**

1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni provvedono alla zonizzazione acustica del proprio territorio secondo i criteri indicati nella presente legge e, in ogni caso, nel rispetto dell'assetto urbanistico del territorio.
2. In ipotesi di contrasti tra Comuni limitrofi, relativi a zone contigue, la zonizzazione, limitatamente a tali zone, è operata negli stessi termini temporali, dalla Provincia, sentiti i Comuni interessati.
3. In caso di mancato adempimento della Provincia e dei Comuni, provvede la Regione, per il tramite dell'Assessorato all'ambiente, attraverso la nomina di commissari ad acta.

**Art. 10****(Piani di risanamento comunali)**

1. Al fine di consentire l'adeguamento ai limiti di cui all'articolo 4, i Comuni adottano piani di risana-

mento, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. I piani devono specificare, previa rilevazione della tipologia ed entità dei rumori presenti sul territorio, effettuata tramite tecnici competenti, le zone da risanare, con l'indicazione degli interventi da effettuare, la stima della popolazione interessata a ogni intervento, i soggetti tenuti all'intervento di risanamento, individuati tra i titolari dell'attività dal cui esercizio si genera la sorgente sonora, le modalità e i tempi per il risanamento ambientale, anche attraverso la delocalizzazione delle attività interessate, la stima degli oneri finanziari necessari, le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
3. I Comuni trasmettono i piani di risanamento alla Provincia per l'approvazione e, successivamente, alla Regione per la redazione del piano regionale di cui all'articolo 5.

#### **Art. 11**

##### **(Piano di risanamento delle imprese)**

1. Le imprese verificano, entro tre mesi dall'approvazione della zonizzazione comunale, la rispondenza dei valori delle proprie emissioni sonore con i limiti previsti dalla presente normativa e ne danno informazione al Comune mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
2. In caso di esito negativo, l'impresa si adegua ai limiti imposti mediante apposito piano di risanamento, entro i successivi sei mesi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del d.p.c.m. 1° marzo 1991.
3. Il piano di risanamento, autocertificato ai sensi della legge 15/1968, è trasmesso ai Comuni competenti per territorio.
4. I Comuni, avvalendosi dell'ARPA, approvano, entro novanta giorni dalla loro presentazione, i piani di risanamento acustico, verificandone la compatibilità con la zonizzazione acustica comunale e trasmettendo alla Provincia, in caso di esito positivo, le risultanze ai fini dei successivi controlli.

#### **Art. 12**

##### **(Nuove attività imprenditoriali)**

1. Per l'esercizio di nuove attività imprenditoriali, ovvero per ampliamenti o modifiche di attività esistenti, che determinano un livello di rumore

ambientale superiore a 40 dB(A) durante il periodo diurno e superiore a 30 dB(A) durante il periodo notturno, l'impresa deve presentare alla Provincia apposita relazione tecnica asseverata da un tecnico competente, che documenti il rispetto dei limiti di cui alla presente normativa.

#### **Art. 13**

##### **(Prevenzione dell'inquinamento acustico da traffico veicolare)**

1. Nella costruzione di nuove strade e nelle opere di ristrutturazione di quelle esistenti, devono essere utilizzate tecnologie tali da consentire il contenimento o la riduzione del livello equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] al valore limite stabilito dalla legge. Gli enti appaltanti sono incaricati del controllo e verificano la conformità della progettazione e dell'esecuzione delle costruzioni edilizie e infrastrutture dei trasporti ai criteri emanati dai Ministeri competenti. Il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] prodotto dal traffico veicolare non deve superare i limiti di zona.

#### **Art. 14**

##### **(Prevenzione dell'inquinamento acustico prodotto dai mezzi di trasporto pubblico)**

1. Le società concessionarie di trasporti pubblici urbani ed extraurbani, operanti nella regione, devono utilizzare veicoli il cui livello sonoro non superi i limiti posti dalla normativa dell'Unione europea.
2. Il parco macchine esistente deve essere progressivamente adeguato, adottando meccanismi o dispositivi atti a ridurre il livello sonoro emesso. A tal fine, le società concessionarie di trasporti pubblici urbani e le società concessionarie di trasporti pubblici extraurbani presentano rispettivamente al Comune ovvero alla Provincia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di adeguamento del parco macchine esistente da realizzare entro i successivi tre anni.

#### **Art. 15**

##### **(Prevenzione dell'inquinamento acustico negli edifici)**



1. Le costruzioni e le ristrutturazioni di edifici a uso industriale e tutti i nuovi edifici a uso industriale e residenziale devono essere progettate ed eseguite secondo le disposizioni della presente legge e delle relative prescrizioni tecniche.
2. Il progetto delle opere di cui al comma 1 deve essere corredato di una relazione asseverata da un tecnico competente secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche di cui al medesimo comma, da presentarsi al Comune contestualmente alla domanda di permesso di costruire.
3. Il Sindaco, nel rilasciare il certificato di abitabilità o di agibilità, verifica la conformità delle opere alla relazione di cui al comma 2.

#### **Art. 16** **(Attività all'aperto)**

1. Gli impianti, le apparecchiature, gli attrezzi e le macchine di ogni genere, impiegati in attività di carattere produttivo, commerciale e di altro tipo, che si svolgono all'aperto, devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea e, comunque, tali da contenere i rumori entro i limiti indicati nella presente legge.
2. Le attività sportive e ricreative svolte all'aperto, che comportano emissione di rumore, non possono superare i limiti di cui all'articolo 3 e non possono essere svolte al di fuori dell'intervallo orario 8.00 - 24.00. Le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato sulla facciata dell'edificio più esposto, non possono superare in ogni caso i 65 dB(A) negli intervalli orari 8.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari 12.00 - 15.00 e 19.00 - 24.00.
3. Il Comune interessato può, su richiesta scritta e motivata, per esigenze locali o per ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal comma 2, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo, sentita la AUSL competente.

#### **Art. 17** **(Attività temporanee)**

1. Le emissioni sonore temporanee, provenienti da circhi, teatri e strutture simili o da manifestazioni musicali, non possono superare i limiti di cui

all'articolo 3 e non sono consentite al di fuori dell'intervallo orario 9.00 - 24.00, salvo deroghe autorizzate dal Comune.

2. Le emissioni sonore di cui al comma 1, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono, inoltre, superare i 65 dB(A) negli intervalli orari 9.00 - 12.00 e 15.00 - 22.00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari 12.00 - 15.00 e 22.00 - 24.00. Il Comune interessato può concedere deroghe, su richiesta scritta e motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita la AUSL competente.
3. Le emissioni sonore, provenienti da cantieri edili, sono consentite negli intervalli orari 7.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00, fatta salva la conformità dei macchinari utilizzati a quanto previsto dalla normativa della Unione europea e il ricorso a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo, salvo deroghe autorizzate dal Comune.
4. Le emissioni sonore di cui al comma 3, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono inoltre superare i 70 dB (A) negli intervalli orari di cui sopra. Il Comune interessato può concedere deroghe su richiesta scritta e motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita la AUSL competente.

#### **Art. 18** **(Sanzioni amministrative)**

1. Per l'inosservanza delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
  - a) da 500 Euro a 2.600 Euro per il superamento dei limiti previsti dall'articolo 3;
  - b) da 360 Euro a 1.100 Euro per il mancato deposito del piano di risanamento di cui all'articolo 11;
  - c) da 50 Euro a 310 Euro per la mancata presentazione alla Provincia della relazione tecnica di cui all'articolo 12;
  - d) da 260 Euro a 1.100 Euro per il superamento dei limiti, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)], previsti dagli articoli 16 e 17;
  - e) da 1.100 Euro a 4.700 Euro per il mancato ade-

guamento alle speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore secondo quanto previsto dall'articolo 8, lett. f);

- f) da 1.600 Euro a 4.700 Euro per la mancata presentazione ovvero per la mancata realizzazione del piano di adeguamento del parco macchine esistente di cui all'articolo 14.
2. All'accertamento, alla contestazione e alla riscossione delle violazioni di cui al comma 1 provvedono i Comuni, che utilizzano i proventi delle sanzioni medesime per il finanziamento dei piani di risanamento.

### **Art. 19** **(Norme transitorie)**

1. Le eventuali direttive e prescrizioni tecniche in attuazione della presente legge verranno impartite dalla Giunta regionale sulla base di apposito, parere dell'ARPA.
2. I Comuni che hanno già provveduto alla zonizzazione acustica del proprio territorio sulla base di quanto indicato dall'articolo 2, comma 1, del d.p.c.m. 1° marzo 1991 ne verificano la rispondenza ai criteri individuati dalla presente legge entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione alla Provincia.
3. In caso di esito negativo, i Comuni adeguano la zonizzazione, entro i nove mesi successivi.

## **ALLEGATO TECNICO**

### **Modalità operativa per la classificazione e zonizzazione acustica del territorio**

#### **1. Individuazione delle classi**

##### **1.1 Classe 1 - Aree particolarmente protette**

1.1.1 Le aree appartenenti alla classe 1 godono di particolare protezione ambientale dal punto di vista acustico, in quanto la quiete rappresenta un elemento base per la loro utilizzazione. Rientrano in queste aree quelle destinate ad ospedali, case di cura, scuole, al riposo e allo svago, alla residenza di tipo rurale, a parchi pubblici, nazionali e regionali con l'eccezione delle parti edificate, a riserve naturali, a verde in generale nonché, quando necessario in relazione alle esigenze locali, le zone di interesse storico-archeologico.

1.1.2 Sono escluse dalla classe 1 le piccole aree verdi di quartiere e le aree destinate a verde sportivo, per le quali la quiete non è un elemento strettamente

indispensabile per la loro fruizione, nonché le strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici adibiti ad abitazione e ad uffici. Tali aree e strutture seguono la classificazione della zona di cui fanno parte ovvero della zona cui appartengono gli edifici che le inglobano.

1.1.3 Nell'ambito delle aree di classe 1, è effettuata una suddivisione in tre sottozone con differente coefficiente di priorità, da utilizzare in fase di predisposizione di eventuali piani di risanamento:

- 1a) aree ospedaliere;
- 1b) aree scolastiche;
- 1c) aree a verde pubblico ed altre zone per le quali abbia rilevanza la quiete.

1.1.4 Le aree ospedaliere e gli edifici scolastici, collocati in prossimità della viabilità principale, ricadenti all'interno delle fasce di rispetto della viabilità stessa, mantengono la propria classe e, trattandosi di aree da tutelare, potranno richiedere interventi di bonifica acustica.

1.1.5 Nel caso di aree rurali, queste sono inserite nella classe 1, tranne che non risulti esservi un uso

estremamente diffuso di macchine operatrici, nel qual caso sono incluse nella classe III. Diversamente, le aree rurali, in cui si svolgono attività derivanti da insediamenti zootecnici rilevanti o dalla trasformazione di prodotti agricoli, quali caseifici, cantine, zuccherifici ed altro, sono da ritenersi attività produttive di tipo artigianale o industriale, e classificate nelle relative classi.

## 1.2 Classi II, III, IV.

1.2.1 Le classi II e III sono caratterizzate da una distribuzione molto varia delle sorgenti di rumore, da densità di abitazioni variabile e da differenti intensità di attività umane. Per la classificazione di tali zone si adotteranno criteri il più possibile oggettivi, basati sull'elaborazione di indici urbanistici e parametri insediativi.

1.2.2 Nella classe IV sono inserite le aree portuali e le aree circostanti gli aeroporti. Fanno eccezione i piccoli campi privati per il turismo, per l'attività sportiva, per il diporto e analoghe utilizzazioni, che assumono la classificazione del territorio che li comprende.

Sono, altresì, inserite nella classe IV le zone del territorio con presenza quasi esclusiva di attività del terziario o commerciali, cioè aree caratterizzate da intensa attività umana ma pressoché prive di presenza abitativa. La presenza di piccole industrie determina da sola l'appartenenza del territorio alla classe IV.

## 1.3 Classi V e VI.

1.3.1 Nelle classi V e VI sono comprese le aree interessate da insediamenti di tipo industriale.

1.3.2 Nella classe V è prevista la presenza di abitazioni e di attività di servizio, mentre nella classe VI sono inserite solo quelle aree monofunzionali a carattere esclusivamente industriale.

## 1.4 Rappresentazione cartografica

1.4.1 La zonizzazione deve essere riportata su cartografia, anche digitale, in scala 1:10.000 e corredata da un'apposita relazione tecnico-illustrativa che ne giustifichi le scelte. Per i centri urbani la zonizzazione acustica deve essere riportata su cartografia, anche digitale, in scala 1:5.000, con eventuali particolari in scala 1:2.000, se necessario.

1.4.2 Per le indicazioni cartografiche si considereranno le seguenti caratterizzazioni graficocromatiche derivate dalla UNI 9884:

<i>Classi di destinazione d'uso del territorio</i>	<i>Colore</i>	<i>Retino</i>
I. aree particolarmente protette	verde	punti
II. aree prevalentemente residenziali	giallo	linee verticali
III. aree di tipo misto	arancione	linee orizzontali
IV. aree di intensa attività umana	rosso	tratteggio a croce
V. aree prevalentemente industriali	viola	linee inclinate
VI. aree esclusivamente industriali	blu	nulla

## 2. Metodologia operativa e classificazione: criteri generali

Ai fini della classificazione, dovrà farsi riferimento a dati rilevabili in loco e/o derivanti da fonti statistiche ufficiali e, in particolare, dalle informazioni di carattere socioeconomico provenienti dalle rilevazioni decennali dell'ISTAT:

- 1) censimento generale della popolazione;
- 2) censimento generale dell'industria e dei servizi.

Partendo dall'elemento territoriale attraverso la sezione di censimento, con successiva classificazione e raggruppamento delle varie sezioni in modo da limitare il più possibile l'eccessivo frazionamento del territorio, si procederà alla riunione di zone acusticamente omogenee.

Contemporaneamente alla zonizzazione acustica del territorio dovranno essere predisposte carte tematiche con riferimento alla densità di popolazione, alle infrastrutture di trasporto, alla densità di esercizi commerciali, alla densità di esercizi artigianali ed alla presenza di uffici.

Nella definizione delle zone acusticamente omogenee dovranno non risultare contigue aree caratterizzate da limiti massimi per il livello equivalente di pressione sonora ponderato in scala "A" che differiscano di più di 5 dB. Qualora, nelle zone già urbanizzate, non fosse possibile rispettare tale vincolo a causa dell'effettivo uso del territorio, si devono inserire opportune fasce di rispetto, che devono essere contenute nella zona con limite superiore di rumore più ele-

vato, oppure dovrà tenersi conto di ciò nell'elaborazione dei piani di risanamento.

Verranno, inoltre, individuate aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, prevedendo opportune fasce di rispetto per il suo svolgimento.

Sulla base dei criteri di effettiva fruizione del territorio e di destinazione di piano regolatore, la classificazione delle zone inizierà dall'identificazione delle aree corrispondenti alle classi con più alto rischio ambientale, quali quelle con impianti industriali significativi, porti (classi V e VI) e di quelle particolarmente protette, ospedali, scuole e parchi pubblici (classe I).

Si individueranno, poi, le principali arterie di traffico, strade ad intenso traffico veicolare o di grande comunicazione, linee ferroviarie (classe IV).

La fascia parallela a strade ferroviarie dovrà essere prevista nel caso in cui queste attraversino aree appartenenti a classi inferiori; mentre strade e ferrovie assumeranno automaticamente la classe corrispondente all'area attraversata nel caso di passaggio di zone di classe superiore.

L'ampiezza delle fasce parallele a strade e ferrovie, da classificare anch'esse in classe IV, dovrà essere determinata tenendo conto degli schermi presenti lungo il percorso di propagazione del suono, quali edifici, dislivelli ed altre barriere naturali. Dovranno, a tal fine, seguirsi i seguenti criteri:

- 1) nel caso di file continue di fabbricati, la fascia si estende sino alla facciata degli edifici compresi entro 60 metri dal margine della carreggiata;
- 2) nel caso di file continue di edifici interrotte da brevi tratti corrispondenti alle immissioni di vie laterali, la fascia si estende lungo queste per 30 metri;
- 3) nel caso di tratti privi di insediamenti, la larghezza della fascia sarà definita in modo tale da garantire un sufficiente abbattimento del livello di rumore, tenendo conto anche degli schermi ed ostacoli naturali, e, comunque, non inferiore ai 100 metri dal margine della carreggiata.

### **3. Metodologia operativa e classificazione: densità della popolazione ed attività commerciali**

Per la classificazione delle zone di classe II, III e IV si terrà conto, oltre che delle caratteristiche del traffico veicolare, della presenza di strade di grande comunicazione, linee ferroviarie, porti e piccole industrie, della densità della popolazione, della presenza

delle attività commerciali ed artigianali. La maggiore o minore densità di popolazione ed intensità del traffico veicolare, la limitata od elevata presenza di attività commerciali ed artigianali saranno opportunamente stimate, al fine dell'attribuzione delle varie zone alle classi II, III e IV per la grande rilevanza che queste caratteristiche territoriali hanno dal punto di vista acustico.

Per quanto riguarda la densità di popolazione residente, si farà riferimento al numero degli abitanti riferito alla superficie unitaria di un ettaro. Di conseguenza si riterrà:

- 1) molto bassa la densità di popolazione residente inferiore al valore corrispondente al 25° percentile ricavabile dalla successione dei dati statistici disponibili;
- 2) bassa la densità di popolazione residente compresa tra i valori corrispondenti al 26° e 50° percentile ricavabili dalla successione dei dati statistici disponibili;
- 3) media la densità di popolazione residente compresa tra i valori corrispondenti al 51° e 75° percentile ricavabili dalla successione dei dati statistici disponibili;
- 4) alta la densità di popolazione residente superiore al valore corrispondente al 76° percentile ricavabile dalla successione dei dati statistici disponibili.

Per quantificare la presenza di attività commerciali, inserite nel contesto urbano, si può fare riferimento alla densità di esercizi commerciali, espressa in numero di esercizi riferito alla superficie unitaria di un ettaro o al rapporto tra l'area della superficie complessiva occupata da queste attività e l'area della superficie della zona di censimento presa in considerazione. Per cui si avrà:

- 1) molto bassa presenza di attività commerciali per densità di esercizi commerciali o rapporto tra l'area della superficie complessiva occupata da attività commerciali e l'area della superficie della zona di censimento inferiore al valore corrispondente al 25° percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili;
- 2) bassa presenza di attività commerciali per densità di esercizi commerciali rapporto tra l'area della superficie complessiva occupata da attività commerciali e l'area della superficie della zona di censimento compreso tra i valori corrispondenti al 26° e 50° percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili;
- 3) media presenza di attività commerciali per densità di esercizi commerciali o rapporto tra l'area della superficie complessiva occupata da attività com-

merciali e l'area della superficie della zona di censimento compreso tra i valori corrispondenti al 51° e 75° percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili;

- 4) alta presenza di attività commerciali per densità di esercizi commerciali o rapporto tra l'area della superficie complessiva occupata da attività commerciali e l'area della superficie della zona di censimento superiore al valore corrispondente al 76° percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili.

#### **4. Metodologia operativa e classificazione: densità di uffici ed attività artigianali**

Per quantificare la presenza di uffici, si farà riferimento alla densità degli stessi espressa in numero di uffici o di addetti riferito alla superficie unitaria di un ettaro. Per cui si avrà:

- 1) molto bassa presenza di uffici per densità degli stessi inferiore al valore corrispondente al 25° percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili;
- 2) bassa presenza di uffici per densità degli stessi compresa tra i valori corrispondenti al 26° e 50° percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili;
- 3) media presenza di uffici per densità degli stessi compresa tra i valori corrispondenti al 51° e 75° percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili;
- 4) alta presenza di uffici per densità degli stessi superiore al valore corrispondente al 76° percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili.

Per quantificare la presenza di attività artigianali, si farà riferimento alla densità delle stesse espressa in numero di attività artigianali riferito alla superficie unitaria di un ettaro o al rapporto tra l'area della superficie complessiva occupata da attività artigianali e l'area della superficie della zona di censimento. Per cui si avrà:

- 1) molto bassa presenza di attività artigianali per densità delle stesse o rapporto tra l'area della superficie complessiva occupata da attività artigianali e l'area della superficie della zona di censimento inferiore al valore corrispondente al 25° percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili;
- 2) bassa presenza di attività artigianali per densità delle stesse o rapporto tra l'area della superficie complessiva occupata da attività artigianali e l'area della superficie della zona di censimento

compreso tra i valori corrispondenti al 26° e 50° percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili;

- 3) media presenza di attività artigianali per densità delle stesse o rapporto tra l'area della superficie complessiva occupata da attività artigianali e l'area della superficie della zona di censimento compreso tra i valori corrispondenti al 51° e 75° percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili;
- 4) alta presenza di attività artigianali per densità delle stesse o rapporto tra l'area della superficie complessiva occupata da attività artigianali e l'area della superficie della zona di censimento superiore al valore corrispondente al 76° percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili.

#### **5. Metodologia e classificazione: densità del traffico veicolare**

Riguardo alle caratteristiche del traffico veicolare, si intenderà per:

- 1) traffico veicolare locale, che caratterizza la classe II, quello che si sviluppa lungo le strade locali, interamente comprese all'interno di un quartiere, a servizio diretto degli insediamenti;
- 2) traffico veicolare locale o di attraversamento, che caratterizza la classe III, quello che si sviluppa lungo le strade urbane di quartiere, comprese solo in un settore dell'area urbana, o utilizzate per servire il tessuto urbano nel collegamento tra quartieri, nella distribuzione del traffico delle strade di scorrimento e nella raccolta di quello delle strade locali;
- 3) traffico veicolare intenso, che caratterizza la classe IV, quello che si sviluppa lungo le strade urbane di scorrimento, che garantiscono la fluidità degli spostamenti nell'ambito urbano, accolgono il traffico veicolare delle strade di quartiere e distribuiscono quello dei tronchi terminali o passanti dalle strade extraurbane, le tangenziali, le strade di grande comunicazione.

#### **6. Metodologia e classificazione: conclusioni operative**

Alla classificazione delle singole zone di territorio comunale preso in considerazione si può giungere attraverso la determinazione di un indice numerico globale pari alla somma dei valori numerici attribuiti agli indici parziali per ciascuno dei parametri prima considerati, che vengono riportati nella tabella seguente:

Parametro	Valori			
Densità di popolazione	molto bassa	bassa	media	alta
Volume del traffico veicolare	molto limitato	locale	attraversamento	intenso
Presenza di attività commerciali	molto bassa	bassa	media	alta
Presenza di attività artigianali	molto bassa	bassa	media	alta
Presenza di uffici	molto bassa	bassa	media	alta
Punteggio	0	1	2	3

La zona considerata sarà di classe II, se l'indice totale non supera il valore 5; sarà di classe III, se assume valori compresi tra 5 e 11; sarà di classe IV, se il valore del parametro supera 11.

Eseguita la classificazione delle singole zone, che compongono il territorio comunale, ai fini di eliminare o comunque ridurre l'eventuale presenza di zone a "macchia di leopardo" dovrà procedersi all'aggregazione di zone adiacenti tenendo conto che una zona va assorbita nella classificazione di quelle confinanti quando queste ultime appartengono tutte alla stessa classe e che le zone limitrofe vanno aggregate in modo tale da raggrupparle il più possibile nella classe più bassa ipotizzabile. Per quanto possibile, inoltre, si farà in modo che i confini delle diverse zone acustiche coincidano con elementi fisici naturali o artificiali.

#### NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

#### Nota all'art. 1

- Il D.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" è pubblicato nella Gazz. Uff. 8 marzo 1991, n. 57.

#### Nota all'art. 3

- Il Decreto del Ministro dell'Ambiente del 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" è pubblicato nella Gazz. Uff. 1 aprile 1999, n. 76.

#### Note all'art. 4

- L'art. 12 della Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 17, pubblicata nel B.U.R.P. 13 dicembre 2000, n. 147, così dispone:

#### Art. 12 (Funzioni e compiti della Regione)

- Sono riservati alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:
  - la definizione legislativa delle linee guida per la zonizzazione acustica del territorio da parte dei Comuni;
  - la formulazione da parte della Giunta regionale delle proposte allo Stato per la redazione dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali;
  - la tenuta, presso l'Assessorato competente in materia, dell'elenco regionale dei tecnici competenti, previsto dall'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico);
  - in via concorrente con i Comuni e le Province, l'emanazione di ordinanze, da parte del Presidente della Giunta regionale, di carattere contingibile e urgente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.
- L'art. 2 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico", pubblicata nella Gazz. Uff. 30 ottobre 1995, n. 254, S.O., così dispone:

#### 2. Definizioni.

- Ai fini della presente legge si intende per:
  - inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
  - ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 (2), salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;

- c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
  - d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
  - e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
  - f) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
  - g) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
  - h) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.
2. I valori di cui al comma 1, lettera e), f), g) e h), sono determinati in funzione della tipologia a sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere.
3. I valori limite di immissione sono distinti in:
- a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
  - b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.
4. Restano ferme le altre definizioni di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.
5. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. Rientrano in tale ambito:
- a) le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi di misurazione del rumore, alle regole applicabili alla fabbricazione;
  - b) le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione che attestino la conformità dei prodotti alle prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili: la marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante l'avvenuta omologazione;
  - c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;
  - d) i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del traffico; i piani dei trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico per la mobilità extra urbana; la pianificazione e gestione del traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo;
  - e) la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di attività rumorose o di ricettori particolarmente sensibili.
6. Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività

di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico.

- 7. L'attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario.
- 8. Le attività di cui al comma 6 possono essere svolte altresì da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della presente legge nonché da coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di avere svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge almeno cinque anni, attività nel campo dell'acustica ambientale in modo non occasionale.
- 9. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato il controllo.

#### **Nota all'art. 5**

- L'Art. 4 della Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 17, così dispone:

#### **Art. 4 (Programma regionale per la tutela dell'ambiente)**

- 1. Al fine di stabilire le linee e le azioni finalizzate alla tutela e al risanamento dell'ambiente da attuarsi attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli enti locali, la Regione si dota di un programma regionale per la tutela dell'ambiente (PRTA).
- 2. Il PRTA è approvato dalla Giunta regionale. Esso, sulla base di una valutazione sullo stato delle singole componenti ambientali, con riferimento anche a peculiari situazioni territoriali, determina, in particolare:
  - a) gli obiettivi e le priorità delle azioni ambientali, anche con riferimento a peculiari situazioni territoriali o produttive;
  - b) le fonti e il quadro delle risorse finanziarie da destinare a tale fine;
  - c) i tempi e i criteri per l'approvazione del quadro triennale degli interventi di cui all'articolo 5;
  - d) gli ambiti di intervento per i quali le Province prevedono contributi ai soggetti indicati al comma 4, lettere b) e e).
- 3. Sulla base del programma le Province, sentiti i Comuni e le Comunità montane e tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani di settore, individuano in ordine di priorità gli interventi da realizzare da parte dei soggetti pubblici, con l'indicazione presuntiva dei costi e la disponibilità al finanziamento da parte degli stessi.
- 4. Il PRTA ha durata triennale ed è attuato mediante:
  - a) concessione a enti locali di contributi in conto capitale sino al 60 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di impianti e opere;
  - b) bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti privati di contributi in conto capitale o atualizzati in conto interesse, in conformità della vigente normativa comuni-



taria, per la realizzazione di impianti e opere collegate alla finalità del programma;

- c) bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti pubblici e privati di contributi, in conformità alla vigente normativa comunitaria, per l'introduzione di sistemi finalizzati al miglioramento della qualità ambientale.
- 5. Per la predisposizione del PRTA la Giunta regionale si avvale degli studi e delle ricerche necessarie anche ai fini dell'attività di pianificazione condotti dall'ARPA per la Puglia.
- 6. Le linee e le azioni contenute nel PRTA sono raccordate con quelle relative all'informazione ed educazione ambientale, alla difesa del suolo e alla tutela delle acque.

#### **Nota all'art. 7**

- L'art. 13 della Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 17, così dispone:

#### **Art. 13 (Funzioni e compiti delle Province)**

1. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:
  - a) il coordinamento delle azioni di contenimento del rumore attuate dai Comuni, nei casi di inquinamento acustico che riguardano aree ricadenti nel territorio di più Comuni;
  - b) il controllo e la vigilanza in materia di inquinamento acustico, in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più Comuni;
  - c) in via concorrente con la Regione e i Comuni, l'emanazione di ordinanze di carattere contingibile e urgente per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività;
  - d) la gestione dei dati di monitoraggio relativi all'inquinamento acustico, forniti dall'ARPA.

#### **Nota all'art. 8**

- L'art. 14 della Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 17, così dispone:

#### **Art. 14 (Funzioni e compiti dei Comuni)**

1. Si intendono attribuiti ai Comuni tutte le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:
  - a) la classificazione del territorio comunale in zone acustiche, sulla base della quale sono coordinati gli strumenti urbanistici comunali;
  - b) l'approvazione dei piani di risanamento acustico, ai sensi dell'articolo 7 della L. 447/1995;
  - c) l'adozione di regolamenti locali ai fini dell'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;

- d) la rilevazione delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (r) Nuovo codice della strada" e successive integrazioni e modifiche;
- e) le attività di controllo sull'osservanza delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse, della disciplina stabilita dall'articolo 8, comma 6, della L. 447/1995, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto, della disciplina delle prescrizioni tecniche contenute negli atti emanati dal Comune ai sensi del presente articolo;
- f) il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, anche in deroga ai valori limite definiti dalla vigente normativa;
- g) per i Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, l'adozione di una relazione biennale sullo stato acustico;
- h) la verifica sull'osservanza della normativa vigente per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio di concessioni edilizie e provvedimenti comunali abilitativi relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, di provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive, ivi compresi i nullastata di cui all'articolo 8, comma 6, della L. 447/1995;
- i) la verifica sulla corrispondenza della normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della L. 447/1995;
- l) l'adozione delle misure amministrative e tecniche tese al contenimento del rumore nei casi di inquinamento acustico che riguardano aree ricadenti nel territorio comunale;
- m) l'approvazione dei progetti di risanamento delle imprese nei confronti dell'ambiente esterno;
- n) in via concorrente con la Regione e le Province, l'emanazione di ordinanze di carattere contingibile e urgente per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

#### **Nota all'art. 10**

- Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", è pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

#### **Nota all'art. 11**

- La Legge 4 gennaio 1968, n. 15, è stata abrogata dall'art. 77 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni Legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O., con il quale è stata ridisciplinata la materia.

REGOLAMENTO REGIONALE 12 febbraio 2002,  
N. 2

**“Organizzazione e funzionamento dell’Agenzia Regionale per il Lavoro”.**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei Regolamenti Regionali;

Visto la L.R. n. 19/’99 “Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all’impiego”, che all’art. 5 prevede l’istituzione della “Agenzia Regionale per il lavoro”, dotata di personalità giuridica, autonomia patrimoniale e contabile;

Visto il punto 5 del suddetto articolo che individua nel Direttore Generale e nel Collegio dei Revisori gli organi istituzionali dell’Agenzia; nei successivi punti 6 e 7 vengono precisati i compiti dei due organismi;

Visto il punto 9 che prevede la predisposizione di un regolamento che deve disciplinare “... le modalità di nomina e funzionamento degli organi, i rapporti con gli organi e le strutture regionali, nonché gli organismi consultivi previsti dalla presente L.R. n. 19/’99, la dotazione organica e i principali meccanismi di funzionamento della struttura organizzativa, i tempi e le procedure per la definizione dei documenti di bilancio e contabilità”;

Visto il punto 10 che indica l’iter amministrativo del citato “regolamento” che ne prevede l’approvazione da parte del Consiglio Regionale su proposta della Giunta, sentito il parere degli organismi collegiali di cui agli artt. 8 (Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro) e 9 (Comitato Istituzionale di Coordinamento); tale procedura è superata per effetto della legge costituzionale n. 1/’99, recepita dalla G.R. nella seduta del 3/7/2000, in virtù della quale il potere regolamentare è passato dal Consiglio alla Giunta Regionale;

**EMANA**

Il seguente Regolamento:

**Articolo 1**  
**Disposizioni generali**

1. Il presente regolamento disciplina l’ordinamento ed il funzionamento dell’Agenzia Regionale per il Lavoro istituita in conformità alla Legge Regionale n. 19 del 5 maggio 1999 - recante “Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all’impiego” - dotata di personalità giuridica, autonomia patrimoniale e contabile.
2. In aderenza alle prescrizioni della legge regionale 19/99, l’Agenzia Regionale per il Lavoro costituisce articolazione organizzativa del sistema regionale per l’impiego ed ha compiti di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di politiche attive del lavoro conferite alla Regione.

**Articolo 2**  
**Organi dell’Agenzia**

1. Sono organi dell’Agenzia Regionale per il Lavoro:
  - Il Direttore generale;
  - Il Collegio dei revisori.
2. Il Direttore generale è nominato dalla Giunta Regionale, secondo la normativa vigente, tra il personale della Pubblica Amministrazione in possesso di elevata professionalità e di pluriennale e comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro o fra personale esterno all’Amministrazione in possesso di analoghi requisiti.
3. Il rapporto di lavoro è disciplinato con contratto di diritto privato quinquennale rinnovabile a norma del Decreto Legislativo 80/98, della legge regionale 19/99 combinato disposto articoli 11 e 14 e della direttiva P.C.M. 1 luglio 1999 relativa ai contratti della dirigenza.
4. Il Collegio dei Revisori, composto da tre componenti effettivi e due supplenti individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, è nominato dalla Giunta Regionale.
5. I revisori durano in carica cinque anni e comunque per un periodo non eccedente la durata della Legislatura. Possono essere confermati una sola volta.
6. I revisori che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive decadono dall’incarico. Detta decadenza si verifica anche nel caso di altra causa ostativa allo svolgimento del man-

dato e si provvede alla relativa sostituzione con le modalità di cui al punto 4 precedente.

7. Il compenso dei revisori è determinato dalla Giunta Regionale in conformità alle normative regionali.

### **Articolo 3**

#### **Principi organizzativi**

1. L'Agenzia Regionale del Lavoro persegue il conseguimento dei risultati relativi:
  - a) Agli obiettivi definiti nella Legge Regionale n. 19 del 05 maggio 1999 art. 5;
  - b) Alle ulteriori funzioni ed attività di natura tecnica e strumentale ad essa attribuite dalla Giunta Regionale e regolate da rapporti convenzionali (art. 5 comma 4 L.R. 19/99);
2. La struttura dipartimentale è organizzata in aree (ex art. 5 c. 2 L.R. 19/99) riferite a:
  - politiche e servizi per il lavoro (art. 5 c. 2 - let. a - L.R. 19/99);
  - qualità e certificazione dei servizi per il lavoro e sistemi di monitoraggio e valutazione tecnica dei servizi per il lavoro (art. 5 c. 2 - let. b. c - L.R. 19/99);
  - Sistema informativo SILP e quant'altro indicato (nell'art. 5 c. 2 - let. d - L.R. 19/99);
  - Servizi per lo sviluppo di nuova imprenditoria e sostegno alle P.M.I. (art. 5 c. 2 - let. e - L.R. 19/99);
  - Servizi generali di direzione e amministrazione, per gli adempimenti di carattere tecnico e amministrativo legati al funzionamento dell'Agenzia.
3. Il Direttore generale, nell'esercizio delle sue funzioni di direzione, coordinamento e controllo assegna a ciascuna area le risorse umane della dotazione organica.
4. L'Agenzia può svolgere attività di assistenza tecnica a favore di privati a titolo oneroso purché senza pregiudizio per il prioritario assolvimento dei compiti d'istituto. L'onere corrispondente è determinato dal dirigente con le modalità descritte al punto 3 lettera e) dell'art. 5 del presente Regolamento.

### **Articolo 4**

#### **Personale e dotazione organica**

1. La prima dotazione organica dell'Agenzia Regio-

nale del Lavoro, per effetto dell'articolo 14 della legge regionale 19/99, comma 1, è costituita dal personale in servizio presso la ex Agenzia per l'impiego della Puglia alla data del 30 giugno 1997 così come indicato dal D.P.C.M. 5 agosto 1999 pubblicato in G.U. Serie generale n. 277 del 25 novembre 1999 di trasferimento delle risorse alla Regione. Essa è costituita da:

- 1 Direttore generale;
  - 12 esperti;
  - 15 unità di personale amministrativo articolate per livelli, secondo la Tabella allegata al decreto citato.
2. In attesa della completa attuazione delle procedure previste dall'art. 14 comma 2 della L.R. 19/99, la Giunta Regionale su proposta del Direttore Generale dell'Agenzia determina le retribuzioni per il personale contrattualizzato.
  3. La Giunta Regionale, su proposta del Direttore generale dell'Agenzia, sentite le OO.SS. e acquisito il parere della C.R.P.L., delibera le variazioni della dotazione organica, a partire dal personale trasferito dal Ministero del Lavoro, nonché con risorse umane esperte, per specifiche funzioni a tempo e per progetti speciali.

### **Articolo 5**

#### **Esercizio delle funzioni di Direzione**

1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia Regionale del Lavoro, esercita tutti i poteri di gestione economica finanziaria e di organizzazione e risponde dei risultati conseguiti alla Giunta Regionale per il tramite dell'Assessore al Lavoro e/o un suo delegato competente nel rispetto del presente regolamento.
2. Il Direttore generale cura le relazioni istituzionali dell'Agenzia.
3. Il Direttore generale, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, provvede con propri atti tramite il servizio di Tesoreria Regionale nel rispetto di quanto previsto nel successivo art. 9 del presente Regolamento relativamente alla contabilità ordinaria e speciale.
4. Il Direttore generale, in particolare, coerentemente con le prescrizioni della legge 19/99 e nel rispetto del presente regolamento:
  - a) Formula il piano annuale delle attività nell'ambito del P.T.O. che viene approvato dalla Giunta Regionale previo parere degli orga-

nismi collegiali di cui ai commi 8 e 9 art. 5 L.R. 19/99;

- b) Predispone il bilancio preventivo economico annuale entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'annualità di riferimento;
- c) Predispone il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;
- d) Determina i programmi di attuazione e l'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
- e) Adotta gli atti relativi alla prestazione di servizi a titolo oneroso richiesti da privati;
- f) Individua, tra i collaboratori, un vicario che ne eserciti la funzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo e limitatamente ad atti di ordinaria amministrazione non aventi rilevanza esterna;
- g) Trasmette al Collegio dei Revisori tutti gli atti sottoposti al controllo secondo le disposizioni contenute all'art. 6 del presente Regolamento;
- h) Partecipa ai lavori della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e del Comitato Istituzionale di Coordinamento.

#### **Articolo 6**

##### **Funzionamento del collegio dei revisori**

- 1. Il Direttore generale dell'Agenzia convoca i revisori entro trenta giorni dalla costituzione del Collegio. Nella prima seduta il Collegio elegge il Presidente che provvede alle successive convocazioni. Nel caso di cessazione del Presidente dalle proprie funzioni, le convocazioni, fino alle elezioni del nuovo Presidente, sono effettuate dal componente più anziano di età.
- 2. Le adunanze del Collegio sono valide quando sono presenti almeno due componenti. In tal caso le decisioni devono essere assunte all'unanimità. Il Collegio tiene un libro di adunanze e delle deliberazioni nei quali verbalizza lo svolgimento di ciascuna seduta.
- 3. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio dell'Agenzia regionale del lavoro nonché sulla regolarità contabile degli atti e sulla conformità del bilancio di esercizio alle norme di legge, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, esprime le proprie osservazioni in una

relazione che trasmette al Direttore e che allega agli atti del bilancio da trasmettere alla Giunta Regionale.

- 4. Il Collegio può chiedere per iscritto al Direttore dell'Agenzia informazioni sull'andamento della gestione e su specifici atti.

#### **Articolo 7**

##### **Procedura per il controllo**

- 1. Il Direttore dell'Agenzia trasmette ai Collegio, entro 5 giorni dalla loro adozione, gli atti soggetti al controllo.
- 2. Il Collegio nel termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento degli atti può esprimere sugli stessi rilievi, il cui mancato inoltro equivale a riscontro passivo.

#### **Articolo 8**

##### **Pubblicità degli atti e accesso ai documenti**

Il Direttore definisce la pubblicazione degli atti e le modalità di accesso ai documenti amministrativi uniformandosi alle prescrizioni di cui alla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni e alla L. 675/99 sulla privacy e nomina il responsabile del sistema informativo che cura quanto sopra.

#### **Articolo 9**

##### **Risorse finanziarie e patrimoniali**

- 1. Le risorse finanziarie per il funzionamento dell'agenzia sono costituite:
  - a) Da quota spettante all'Agenzia delle risorse trasferite dallo Stato alla Regione Puglia destinate al funzionamento e allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Agenzia ivi compreso personale e locazioni;
  - b) Dai corrispettivi di prestazioni rese a titolo oneroso in favore di soggetti pubblici o privati sulla base di convenzioni, protocolli di collaborazione ecc ... ; il tutto nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 19/99 art. 5 lett. f - g;
  - c) Dai trasferimenti rivenienti da convenzioni stipulate per le attività di cui all'art. 5, comma 4, della Legge Regionale 19/99;

d) Da trasferimenti di risorse finanziarie rivenienti dal Bilancio Regionale per specifiche destinazioni, comprese le risorse derivanti dai fondi strutturali U.E.

2. Il patrimonio dell'Agenzia è costituito:

- a) Dalle attrezzature e dagli altri beni mobili trasferiti dalla Regione individuati all'interno delle risorse trasmesse dallo Stato a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 469/97;
- b) Dalle attrezzature e dagli altri beni mobili successivamente acquisiti nell'esercizio dell'autonomia patrimoniale riconosciuta all'Agenzia.

Del patrimonio come sopra costituito si provvede a redigere e ad aggiornare l'inventario.

## **Articolo 10** **Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alla legge regionale 19/99 ed alla normativa regionale vigente.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

*Dato a Bari, addì 12 febbraio 2002*

RAFFAELE FITTO

### NOTE

Il testo del Regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

#### **Nota all'art. 1**

- La Legge Regionale 5 maggio 1999, N. 19 "Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all'impiego", pubblicata nel B.U.R.P. 11 maggio 1999, n. 48, è stata successivamente modificata dalle LL.RR. 30/96 e 9/00.

#### **Nota all'art. 2**

- Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80 "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della L. 15 marzo 1997; n. 59" è pubblicato nella Gazz. Uff. 8 aprile 1998, n. 82, S.O.
- L'art. 11 della Legge Regionale 5 maggio 1999, n. 19, così dispone:

### **Art. 11**

#### **(Gestione e valorizzazione delle risorse umane)**

1. La Regione organizza il pieno utilizzo delle risorse umane trasferite attraverso la loro riallocazione nelle diverse strutture dei

servizi integrati per l'impiego nel rispetto delle professionalità e delle competenze acquisite, a norma della presente legge, con particolare riferimento alle pari opportunità di cui all'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Le risorse umane impegnate sono supportate con percorsi mirati di formazione continua a valere nei piani ordinari e straordinari di formazione, aggiornamento e riqualificazione.
3. Il trasferimento delle risorse umane sarà praticato con le procedure e nei tempi previsti dalle disposizioni statali in materia.

- Per l'art. 14 della Legge Regionale 5 maggio 1999, n. 19, vedi nota al successivo art. 4.

- La Direttiva P.C.M. 1 luglio 1999 "Linee guida per la definizione dei contratti individuali della dirigenza" è pubblicata nella Gazz. Uff. 24 luglio 1999, n. 172.

#### **Nota all'art. 3**

- L'art. 5 della Legge Regionale 5 maggio 1999, n. 19, così dispone:

### **Art. 5**

#### **(Agenzia regionale per il lavoro)**

1. E' istituita l'Agenzia regionale per il lavoro dotata di personalità giuridica, autonomia patrimoniale e contabile, con compiti di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di politiche attive del lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
2. L'Agenzia, in coerenza con i piani e i programmi della Regione, svolge funzioni di:
  - a) consulenza e supporto tecnico-progettuale alle strutture regionali, provinciali e ai Centri territoriali per l'impiego in materia di politiche per l'impiego, processi formativi e

semplificazione delle procedure amministrative del mercato del lavoro;

- b) elaborazione degli standards qualitativi e dei criteri per l'accreditamento e la certificazione dei servizi;
  - c) monitoraggio e valutazione tecnica dei servizi per il lavoro;
  - d) gestione del SILP e delle banche dati, integrando e riarticolando nel sistema l'attuale Osservatorio del mercato del lavoro (OML), in rete con il Sistema informativo lavoro (SIL) nazionale. Con atti della Giunta regionale si provvede alla definizione dell'architettura dei SILP, sulla base degli orientamenti e degli standards indicati dalla struttura nazionale del SIL, anche al fine della elaborazione e diffusione periodica di strumenti informativi coordinati;
  - e) progettazione dei percorsi formativi di aggiornamento, riqualificazione, formazione continua degli operatori dei servizi per l'impiego;
  - f) stipula delle opportune convenzioni con i diversi soggetti titolari di funzioni formative (scuole, università, enti bilaterali);
  - g) svolgimento di attività, a titolo oneroso, per i privati che ne facciano richiesta.
3. L'Agenzia opera nell'ambito delle competenze assegnate all'Assessorato regionale al lavoro e in stretto raccordo con gli organismi collegiali di cui agli artt. 8 e 9.
  4. Con deliberazione della Giunta regionale, all'Agenzia possono essere attribuite ulteriori funzioni e attività rispetto a quelle conferite dalla presente legge, di natura tecnica e strumentali alle politiche del lavoro.
  5. Sono organi dell'Agenzia regionale per il lavoro il Direttore generale e il Collegio dei revisori.
  6. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale, esercita tutti i poteri di gestione e di organizzazione e risponde dei risultati dell'Agenzia regionale per il lavoro alla Giunta regionale.
  7. Il Direttore generale formula un piano annuale delle attività, che viene approvato dalla Giunta regionale previo parere degli organismi collegiali di cui agli artt. 8 e 9.
  8. Il Collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Agenzia.
  9. Con apposito regolamento generale dell'Agenzia vengono disciplinate tra l'altro:
    - a) le modalità di nomina e funzionamento degli organi;
    - b) i rapporti con gli organi e le strutture regionali nonché con ali organismi consultivi previsti dalla presente legge;
    - c) la dotazione organica e i principali meccanismi di funzionamento della struttura organizzativa;
    - d) i tempi e le procedure per la definizione dei documenti di bilancio e contabilità.
  10. Il regolamento di cui al comma 9 viene approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta sentito il parere degli organismi collegiali di cui agli artt. 8 e 9, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Nota all'art. 4

- L'art. 14 della Legge Regionale 5 maggio 1999, n. 19, così dispone:

#### Art. 14 (Norme transitorie)

1. Nella fase di prima attuazione della presente legge, al fine di assicurare la continuità e qualità dei servizi erogati e la non dispersione professionale delle risorse umane impegnate, anche in attuazione dell'art. 9, comma 19 della legge 28 novembre 1996, n. 608, il Direttore generale e il personale in servizio presso l'Agenzia impiego Puglia transitano all'Agenzia regionale per il lavoro. Tale contingente di personale costituisce la prima dotazione organica dell'Agenzia regionale per il lavoro, approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro.
2. Il personale di cui al comma 1 conserva lo stato giuridico ed economico di provenienza, con contratto di diritto privato rinnovabile, per il periodo massimo consentito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, anche al fine dell'attivazione degli strumenti e delle procedure di accesso alle pubbliche amministrazioni, previste dalle norme di legge e dai contratti collettivi vigenti. E' consentita al personale trasferito l'opzione tra le diverse tipologie di rapporto.
3. La Regione Puglia succede nella titolarità dei contratti in corso, relativi a tutto il personale.
4. E' istituito presso la Regione un gruppo paritetico di lavoro, quale sede di concertazione finalizzata al pieno e ottimale utilizzo delle risorse umane impegnate nei percorsi di trasferimento, per la piena valorizzazione delle professionalità e competenze, per l'efficacia e la qualità dei servizi.
5. Al tavolo concertativo, presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, partecipano l'Assessore al lavoro, l'Assessore al personale o loro delegati e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Partecipano anche i Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati in ordine alle questioni connesse al trasferimento delle deleghe alle Province.
6. Il tavolo di concertazione opera in permanenza per il consolidamento della fase di trasferimento di compiti, servizi, strutture ai sensi dei decreti legislativi 23 dicembre 1997, n. 469 e 31 marzo 1998, n. 80, dei decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei ministri e della presente legge.

#### Nota all'art. 8

- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" è pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

#### Nota all'art. 9

- Il Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni è compiti in materia di mercato del lavoro a norma dell'art. 1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59", è pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5.





